

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVI

BARI, 12 GENNAIO 2005

N. 5

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 11,00, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

### SOMMARIO

#### PARTE SECONDA

##### *Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1989

**UGENTO (Le) – LL.RR. 34/94 – 8/98. Accordo di Programma per la produzione di abbigliamento. Delibera G.R. 1288 del 04/08/2004. Riproposizione e autorizzazione al Presidente alla risottoscrizione.**

Pag. 319

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1990

**CANOSA DI PUGLIA (Ba) – LL.RR. 34/94 – 8/98. Accordo di Programma per realizz. Stab. Ind.le per lavoraz. Carni (senza macellaz.) sulla S.S. 93 Km 19,00. Ditta S.I.C.E. srl.**

Pag. 320

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1992

**CASARANO (Le) – Variante al PdF vigente per l'ampliamento della zona produttiva. Approvazione.**

Pag. 328

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1993

**LL.RR. 31/74 – 47/75. Conc. Contributo euro 18.000,00 per redaz. Piano urbanistico Generale. Comune di Rignano Garganico (Fg) – Es. Finanziario 2003. concessione proroga termini.**

Pag. 331

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1995

**VIESTE (Fg) – LL.RR. 34/94 – 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero in loc. "S.Lucia". Ditta D'Apolito Rosa.**

Pag. 332

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23  
dicembre 2004, n. 1996

**CASTELLANA GROTTI (Ba) – LL.RR. 34/94 – 8/98.  
Accordo di Programma per la realizzazione di stabili-  
mento industriale per la produzione di sistemi auto-  
matizzati ai magazzini e archivi. Ditta ICAM srl.**

Pag. 344

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23  
dicembre 2004, n. 2020

**TRIGGIANO (Ba) – Piano Regolatore Generale –  
Approvazione con prescrizioni e modifiche e rilascio  
parere paesaggistico.**

Pag. 355

## PARTE SECONDA

---

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1989

**UGENTO (Le) – LL.RR. 34/94 – 8/98. Accordo di Programma per la produzione di abbigliamento. Delibera G.R. 1288 del 04/08/2004. Riproposizione e autorizzazione al Presidente alla risottoscrizione.**

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P, dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'U.O. 2° e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“Con delibera di G.R. nn. 1288 in data 04/08/2004, il Presidente della G.R. è stato autorizzato alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, ai sensi delle LL.RR. nn. 34/94 e 8/98 e art. 34 del D.lvo 267/00, richiesto dal Sindaco del Comune di UGENTO per la realizzazione, in variante allo strumento urbanistico generale vigente, di un impianto produttivo da parte della Ditta “MELILEO, s.r.l.” per la produzione di abbigliamento in loc. “Torre o Palombare” lungo la S.P: Taurisano-Casarano.

In data 09/09/04 è stato sottoscritto tra il Presidente della G.R. ed il Sindaco del Comune di UGENTO l'Accordo di Programma per la realizzazione delle predette opere.

Come disposto dall'art. 34 del D.lvo n. 267/00, atteso che, l'Accordo di Programma comporta variante allo strumento urbanistico vigente, lo, stesso Accordo di Programma doveva essere ratificato dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, pena la decadenza del; l'efficacia della relativa sottoscrizione.

Nel caso di specie, non avendo potuto il Consiglio Comunale di UGENTO, procedere alla ratifica, nei termini di cui sopra all' Accordo di Programma sottoscritto in, data, 09.09.2004 sostanzialmente per difficoltà dovute alla fase, istruttoria della vicenda preordinata alle valutazioni del Consiglio

Comunale, con nota n. 22806 del 19/10/2004, acquisita al prot. regionale n. 11132 del 19/10/2004 il Sindaco di UGENTO ha chiesto al Presidente della, Giunta Regionale di riattivare le procedure di risottoscrizione del citato Accordo di Programma.

In ragione di quanto sopra ed atteso che non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento detta istanza del Sindaco di UGENTO in quanto conformi ai dettati delle LL.RR. 34/94 e 8/98 si propone alla Giunta Regionale la conferma della delibera di G.R. n. 1288 del 04/08/2004, che qui per economia espositiva si intende integralmente trascritta e riportata e la conseguente autorizzazione al Presidente della Giunta alla risottoscrizione dell'Accordo di Programma nei termini e contenuto dello schema di Accordo di Programma, allegato alla stessa delibera G.R. n. 1288 del 04/08/2004.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - Comma 4° - PUNTO G - DELLA L.R. 7/97.

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01”

“Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore, dal responsabile dell'U.O. 2° e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

*DELIBERA*

- di accogliere l'istanza del Sindaco di UGENTO finalizzata alla risottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui alla delibera G.R. n. 1288 del 04/08/2004;
- di confermare, in conseguenza, la delibera G.R. n. 1288 del 04/08/2004 nei suoi contenuti formati e sostanziali che per economia espositiva si intendono integralmente trascritti;
- di autorizzare per le considerazioni di cui alla narrativa che precede il Presidente della G.R. alla risottoscrizione dell'A.d.P. ai sensi della L.R. n. 34/94 e L.R. n. 8/98, come richiesto dal Sindaco di UGENTO per la realizzazione in variante allo strumento urbanistico vigente di insediamento per la produzione di abbigliamento da parte della ditta "MELILEO s.r.l.". quale riproposizione dell'A.d.P. già sottoscritto in data 09.09.04 tra il Sindaco del Comune di UGENTO e il Presidente G.R. giusta delibera G.R. nn. 1288 del 04/08/2004;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1990

**CANOSA DI PUGLIA (Ba) – LL.RR. 34/94 – 8/98. Accordo di Programma per realizz. Stab. Ind.le per lavoraz. Carni (senza macellaz.) sulla S.S. 93 Km 19,00. Ditta S.I.C.E. srl.**

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'U.O. 2° e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34

“Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale” così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo n. 267/2000, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente “non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali”.

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di Canosa di Puglia con nota n.5953 dell'11/04/2003 ha chiesto al Presidente della G.R. la definizione di un “Accordo di Programma” per la realizzazione da parte Ditta S.I.C.E. S.r.l. - Amministratore Unico Sig. GERMINARIO Giuseppe, con sede in Canosa di Puglia alla via Cerignola Km.1,050, di uno stabilimento per la lavorazione delle carni, nell'ambito del territorio comunale tipizzata dal vigente P.d.F. a zona agricola E (Rurale e/o Verde Agricolo) e dell'adottato P.R.G. come zona E2 (zona agricola) e fascia di rispetto stradale, catastalmente censita al fg. 19 p.lle 420, 253, 537 e 539 del Comune di Canosa di Puglia.

L'Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio - SUR con nota n. 8196/C in data 05/08/2003, a seguito di istruttoria preliminare, ha chiesto al Comune di Canosa di Puglia ed al soggetto proponente di integrare gli atti trasmessi, nonchè chiarimenti come testualmente qui di seguito si riporta:”

- Istanza al Sindaco, prodotta dal soggetto destinatario della Concessione Edilizia, che manifesti la disponibilità dell'imprenditore ad attivare imme-

diatamente, previa presentazione di idonea e formale garanzia, livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti ed a mantenere detti livelli, nonchè la destinazione d'uso degli immobili, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva.

- Relazione geologica e geotecnica nonchè il parere del competente Ufficio del Genio Civile in quanto l'area risulta classificata zona sismica secondo quanto disposto dalla L.S. 64/174 e successivi decreti di applicazione.
- Rilevato che le aree oggetto d'intervento risultano incluse nell'ambito della Zona di Protezione Speciale e dei Siti di Interesse Comunitario, così come disposto con decreto del Ministero dell'Ambiente 3 Aprile 2000 (G.U. n. 95 del 22/04/2000), lo stesso intervento, va sottoposto alle disposizioni del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (valutazione di incidenza), con acquisizione del parere del Settore Ecologia della Regione.
- Dichiarazione del Dirigente l'U.T.C.,
  - che attesti la coerenza dei contenuti dell'accordo di programma con le direttive emanate dalla G.R. con provvedimento n. 1284 del 10.10.2000;
  - che attesti, per il caso in specie, il ricorrere dei presupposti giuridici di cui alle LL.RR. 34/94 e 8/98 ovvero l'inesistenza, all'interno dello strumento urbanistico generale vigente, di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace atte a consentire la realizzazione dell'intervento in progetto (o che sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione urbanistica);
  - che attesti che la documentazione tecnica prodotta dalla ditta proponente risulti sufficiente per individuare compiutamente la proposta di variante puntuale allo strumento urbanistico vigente;
  - che identifichi, in maniera specifica, le modificazioni alla zonizzazione ed ai parametri urbanistico-edilizi dello strumento urbanistico vigente, rivenienti dalla realizzazione delle opere in progetto nonchè l'assenza di contrasto dell'intervento a farsi con i criteri informativi

generali dello strumento urbanistico vigente e/o con la previsione di opere pubbliche;

- che attesti la presenza o meno, nell'area d'intervento, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonchè la necessità o meno di previsione di un potenziamento delle stesse in rapporto alle caratteristiche del programma costruttivo in progetto;
- che attesti la presenza o meno, nell'area d'intervento di vincoli di varia natura (paesaggistico, archeologico, usi civici, idrogeologico, storico, naturalistico, ecc.) ed in particolare la non sussistenza delle condizioni di immodificabilità assoluta, finalizzate alla tutela del territorio e dell'ambiente, ciò anche sulla base della verifica di compatibilità di intervento con le N.T.A. del PUTT Paesaggio;
- che attesti che il piano occupazione, presentato dalla ditta proponente, risulti coerente con le direttive emanate dalla G.R. con provvedimento n. 1248 del 10/10/2000;
- che attesti che i contenuti della bozza di convenzione presentata dalla ditta proponente risultino conformi alle disposizioni della L.R. n.8/98 ed alle direttive richiamate dalla G.R.

Entrando nel merito della variante urbanistica connessa all'A. di P., si rileva che la forma e le dimensioni dell'area proposta comportano una utilizzazione della stessa area non funzionale sotto l'aspetto urbanistico e ciò con particolare riferimento alla localizzazione degli spazi pubblici ubicati nell'ambito della fascia di rispetto stradale e da cedere gratuitamente al Comune.

La stessa progettazione dei corpi di fabbrica risente dalla conformazione dell'area, con una distribuzione di spazi interni dettata unicamente dalla esigenza di disporre di ambienti più che dal soddisfacimento di funzionalità della struttura produttiva proposta che potrebbe trovare migliore soluzione con la utilizzazione di ulteriori aree contigue, in grado di risolvere anche i rilievi innanzi formulati, per il reperimento e cessione degli spazi pubblici.”

Con nota del 14/10/2003 prot. n. 13123, il Comune di Canosa di Puglia, ha prodotto integrazioni agli atti già trasmessi con la nota sindacale n.

5953/03 nonchè ulteriori elementi di valutazione che testualmente di seguito si riportano:”

- Istanza al Sindaco prodotta, che manifesta la disponibilità della Ditta proponente ad attivare immediatamente, previa presentazione di formate garanzia, livelli occupazionali minimi previsti per legge, per un periodo non inferiore ai 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva;
- Relazione geologica-geotecnica in data 10/02/03 a firma del geologo Sabino D. Zollino;
- Parere del 3/10/2003 prot. 8689-9241/03 del competente Ufficio del Genio Civile di Bari;
- Nota del 13/10/2003 a firma dell'Amministratore Unico della Ditta S.I.C.E. S.r.l. di osservazioni in merito alla nota regionale n. 8196/2003.

Alla nota sindacale n. 5065/2003 è allegato il parere in ordine all'intervento programmato unitamente alle verifiche istruttorie, espresso in data 18/09/2003 dal dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, che testualmente di seguito si riporta:

“DICHIARA

- la coerenza dei contenuti dell'Accordo di Programma con le direttive emanate dalla G.R. con provvedimento n. 1284 del 10/10/2000;
- per il caso di specie, il ricorrere dei presupposti giuridici di cui alle leggi regionali n. 34/94 e n. 8/98 ovvero l'inesistenza, all'interno del vigente Programma di Fabbricazione, di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace atte a consentire la realizzazione dell'intervento in progetto;
- che la documentazione tecnica prodotta dalla ditta proponente risulta sufficiente per individuare compiutamente la proposta di variante al vigente Programma di fabbricazione;
- che l'intervento progettato modifica la zonizzazione ed i parametri urbanistico-edilizi del vigente programma di Fabbricazione, ma non contrasta con i criteri informativi generali dello stesso e/o con la previsione di opere pubbliche;
- la mancanza, nell'area d'intervento, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per cui si rende necessario la previsione delle stesse in rapporto alle caratteristiche del programma costruttivo in progetto.
- la mancanza, da quanto è stato possibile accertare

dagli atti d'ufficio e sulla base della verifica resa dal progettista, di vincoli riguardanti l'area oggetto dell'intervento, ricadendo lo stesso in ambito territoriale esteso di valore normale "E" del P.U.T.T.;

- la coerenza del piano occupazionale con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1248 del 10/10/2000. Detto piano prevede un incremento occupazionale graduale che raggiungere il suo compimento nell'anno considerato a regime (2008);
- Che i contenuti della bozza di convenzione presentata dalla Ditta Proponente risultano conformi alle disposizioni della L.R. n. 8/98 ed alle direttive richiamate dalla G.R.

Con la predetta nota prot. 5065 del 14/10/2003 sono stati forniti, altresì, chiarimenti in ordine a quanto osservato con nota regionale prot. 8196/c del 05/08/03 nonché trasmessi elaborati integrativi e/o sostitutivi.

Ciò premesso ed entrando nel merito della proposta progettuale, si rappresenta che l'intervento proposto interessa aree tipizzate dal P.d.F. vigente del Comune di Canosa di Puglia come zona "Rurale ed a Verde Agricolo" mentre nell'adottato P.R.G., approvato con modifiche d'ufficio dalla G.R. con delibera n. 2118 del 09/12/2003, ricade in "zona Agricola E2" e "fascia di rispetto stradale"; il tutto interessante una superficie, di circa mq.12.125 da considerarsi ai fini dei calcoli degli indici e quindi degli standards. L'area è, inoltre riportata in catasto alle p.lle nn. 253-420-537-539 del foglio di mappa n.19 in agro del Comune di Canosa di Puglia, al Km.19 della S.S. n. 93 (Barletta-Canosa-Melfi) e ad angolo della strada vicinale Trav. "Chiancarelle-S. Giorgio".

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici, i cui valori sono stati desunti dagli elaborati grafici e dalla relazione di progetto:

- Superficie del suolo: mq. 12.125;
- Superficie minima per standards pubblici: mq. 1.212;
- Superficie di progetto per standards: mq. 1.213;
- Indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq. 1,57;
- Indice di fabbricabilità fondiario: mc/mq. 1,74;

- Volume complessivo: mc. 18.995;
- Altezza massima: m. 9,00.

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di un insediamento di tipo industriale per il sezionamento di carni equine, deposito in frigorifero e commercializzazione così suddiviso:

- Un corpo di fabbrica principale a pianta trapezoidale, con ingombro pari a mq. 2.580, articolato su tre livelli:
  - piano seminterrato, destinato a deposito, autorimessa ed officina, locali tecnologici, della superficie complessiva di mq. 508, con altezza interna di 3,20 metri e altezza media fuoriterra che varia di 1,80 metri;
  - piano terra, di altezza m.5,00, ove sono ubicati tutti gli spazi destinati alla lavorazione e trasformazione, con celle frigorifere, zone varie di lavorazione, uffici di controllo e spedizione, mensa e spaccio aziendale, reception e servizi;
  - piano primo, di altezza 4,00 m., ove sono ubicati gli uffici amministrativi e direzionali, ed una sala espositiva dei vari prodotti.
- Un corpo di fabbrica secondario costituito da:
  - un piano terra ad uso autorimessa esteso mq. 200 e di altezza 5,00 m.;
  - da un soprastante primo piano per l'abitazione del custode di altezza 3,20 m.
- Tutto lo stabilimento sarà poi circoscritto da un sistema viario pedonale e carrabile di servizio e da una recinzione di protezione costituita da un basso muretto in c.a. con sovrastante ringhiera metallica.

La soluzione rielaborata ha comportato la rilocalizzazione delle aree per standards ed una diversa ubicazione dei corpi di fabbrica, con superamento dei rilievi mossi in sede di prima istruttoria.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali "adeguati" in merito alla nota del 05/08/2003 prot. n. 8196/c del Settore Urbanistico Regionale da intendersi quindi integrativi e sostitutivi di quelli inviati con nota n. 5953 del 11/04/2003 e posti a base delle

valutazioni operate in questa sede:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Tav. 1 - Sralcio P.d.F Vigente - Stralcio P.R.G. adottato -Stralcio Catastale;
- Tav. 2 - Stralci Aereofotogrammetrici - Parametri urbanistici e norme attuative;
- Tav. 3 - Planimetrie - conteggi superfici e cubature;
- Tav. 4 Pianta piano seminterrato;
- Tav. 5 Pianta piano terra;
- Tav. 6 Pianta piano primo;
- Tav. 7 Pianta coperture con individuazione sezioni;
- Tav. 8 Prospetti e sezioni;
- Relazione Tecnica - Titolo di proprietà - Estratto di mappa - Atlanti A3 -PUTT/nba -Relazione Geologica e Geotecnica;
- Schema di convenzione;
- Computo Estimativo delle urbanizzazioni primaria e secondaria;
- Documentazione fotografica;
- Piano di fattibilità economico finanziario.

In merito al vincolo sismico gravante sulle aree oggetto d'intervento, il Genio Civile di Bari con nota n. 8689-9241/03 del 3/10/2003 ha espresso, ai sensi dell'art.13 della legge n. 64/74 il proprio parere, di seguito riportato:

“”.....

Esaminata la documentazione trasmessa da codesta Amministrazione in allegato alla nota acquisita al prot. n. 8689 del 11/09/2003, si esprime parere favorevole esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni dell'intervento di cui all'oggetto con le condizioni geomorfologiche dell'area interessata, nel rispetto delle conclusioni allegata alla relazione geologica redatta dal Dr. Geol. Zellino Sabino D.””

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n° 34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di Canosa di Puglia, si desume che:

- a) che l'attività dell'insediamento produttivo a carattere industriale comporterà, a regime, l'utilizzo di mano d'opera a regime pari a n. 42 occupati;
- b) che sia lo strumento urbanistico generale vigente (P.F) che quello adottato (P.R.G.) approvato con modifiche d'ufficio dalla G.R. con deli-

bera n. 2118 del 09/12/03 del Comune di Canosa di Puglia non dispongono di aree con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace atte a consentire la realizzazione dell'intervento in progetto.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla ditta "S.I.C.E. S.r.l." sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente (P. di F.) ed adottato (P.R.G.) .

La variante connessa all'Accordo di Programma risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico attesa la destinazione che non confligge con la pianificazione comunale esistente e adottata.

L'intervento, tuttavia, dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Nell'ambito del lotto d'intervento, dovrà essere ceduta praticamente al Comune, ai sensi dell'art. 5 - 10 comma - del D.I.M. 2.4.68 n. 1444, una superficie pari al 10% di quella totale del lotto, secondo le indicazioni progettuali di cui alla relazione rielaborata;
- 2) Nella realizzazione degli interventi e delle recinzioni del lotto dovranno essere rispettate le distanze del Nuovo Codice della Strada (in rapporto alla S.S. 93 che collega Canosa a Barletta);
- 3) Nella fascia di rispetto stradale opportunamente piantumata si potrà realizzare la sola viabilità di accesso al lotto, così come previsto negli atti progettuali;
- 4) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m. e, comunque, non inferiore alla quantità indicata negli atti progettuali;
- 5) Perimetralmente alle aree interessate, dovranno essere piantumate alberature in modo da realizzare effetti mitigatori dell'intervento proposto;
- 6) Obbligo da parte della ditta S.I.C.E. S.r.l. di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella

misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di adduzione dell'acqua potabile e alla rete di smaltimento delle acque reflue di fogna bianca e nera nonché del relativo ciclo di trattamento in conformità alla vigente legislazione in materia, alla fornitura di energia elettrica a servizio dell'insediamento, nonché alle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento;

- 7) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del Soggetto proponente in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (n. 42 addetti a regime) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'insediamento industriale. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri relativi al permesso di costruire. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

Per quanto attiene gli aspetti di natura paesistica, si rileva che l'area interessata dall'intervento ricade in ambito normale "E" del PUTT/Paesaggio (approvato dalla G.R. con Delibera n. 1748/2000) la variante urbanistica non è soggetta a "parere paesaggistico" ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.01 - punto 2 - e 5.03 delle N.T.A. del PUTT, nè sussistono sotto il profilo paesaggistico elementi ostativi ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di Programma.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.), che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla l.r. n. 7/98.



Si dà, altresì, atto che:

- l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000;
- l'intervento oggetto di A.di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2002 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

L'intervento comporta variante agli strumenti urbanistici generali vigente ed adottato rispettivamente nei termini di ritipizzazione dell'area da zona "Agricola" e "Fascia di rispetto stradale" a zona "Industriale" e "Fascia di rispetto stradale", sotto l'osservanza degli indici e parametri urbanistico - edilizi così come sopra riportati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del D.lgs n. 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n° 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dai Sindaco del Comune di Canosa di Puglia.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Infine, si dà atto che, il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1284 del 10.10.2000.

Si dà atto, altresì, che il presente provvedimento può definirsi ai sensi dell'art. 2 - 2° comma - della l.r. n. 3/2004, trattandosi di richiesta inviata in data antecedente all'entrata in vigore della stessa l.r. n. 3/2004.""

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE**

**DELLA GIUNTA REGIONALE COSI'COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4. COMMA 4° -, LETT. E - DELLA L.R. N. 7/97.**

**"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"**

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- **DI AUTORIZZARE**, per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19.12.94 n° 34 integrata e modificata dalla L.R. n. 8 del 28 gennaio 1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Canosa di Puglia per la realizzazione, in variante al P. di F. vigente ed al P.R.G. adottato, da parte della S.I.C.E. S.r.l. " di un stabilimento industriale per la lavorazione delle carni (senza macellazione ) nel Comune di Canosa di Puglia.

- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

### ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di Canosa di Puglia rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Francesco Ventola in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34, così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, per la realizzazione di impianti produttivi nel Comune di Canosa di Puglia da parte della ditta "S.I.C.E. S.r.l."

#### PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del Dlgs n. 267/2000 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, previamente autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 34 del D.lgs n. 267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto di approvazione del Presidente

della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

#### CONSIDERATO:

- a) che la ditta "S.I.C.E. S.r.l.", ha in programma la realizzazione di un impianto produttivo a, carattere industriale, nel territorio del Comune di Canosa di Puglia;
- b) che, la Ditta "S.I.C.E. S.r.l." sarà responsabile delle garanzie e degli obblighi specificatamente previsti dalla legge e dalla convenzione.
- d) che, in assenza di aree giuridicamente efficaci nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di Canosa di Puglia ha richiesto, con istanza in data 11/04/2003, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di impianti produttivi da parte della ditta "S.I.C.E. S.r.l." con reperimento di area idonea, in variante agli strumenti urbanistici generali vigente (P.F) ed adottato (P.R.G.).

#### PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco di Canosa di Puglia:

- a) che sia lo strumento urbanistico generale vigente (P.F.) che quello adottato (P.R.G.) del Comune di Canosa di Puglia non dispongono di aree giuridicamente efficaci per la realizzazione dell'insediamento programmato dalla ditta "S.I.C.E. S.r.l.". e pertanto è stata individuata apposita area della superficie totale di 12.125 mq. con destinazione a "zona rurale ed a verde agricolo" dal vigente P.D.F., mentre a "zona agricola E2" e "fascia di rispetto stradale" dell'adottato P.R.G.
- b) che l'area individuata, risulta censita in catasto terreni in agro di Canosa di Puglia al foglio n° 19 - p.lle nn° 253, 420, 537 e 539, per una superficie territoriale di 12.125 mq. L'intervento è ubicato in agro del Comune di Canosa di Puglia, al Km. 19 della S.S.93 (Barletta-Canosa-Melfi);
- c) che la ditta "S.I.C.E. S.r.l." si è impegnato alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondarie necessarie, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupa-

zione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti a regime pari a 42 unità;

## VISTA

la deliberazione n..... del..... con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di Canosa di Puglia ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, per la realizzazione dell'intervento da parte della ditta "S.I.C.E. S.r.l."

## TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Canosa di Puglia, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) In attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, la Regione Puglia e il Comune di Canosa di Puglia con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della ditta "S.I.C.E. S.r.l." di impianto produttivo in variante agli strumenti urbanistici generali vigente (P.F.) ed adottato (P.R.G.). Il complesso a carattere industriale, ricade in un'area con destinazione a "zona rurale ed a verde agricolo" dal vigente P.D.F., mentre a "zona agricola E2" e "fascia di rispetto stradale" dell'adottato P.R.G.. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento si fa riferimento agli elaborati grafici riportati nella delibera di G.R. n..... del.....;
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5 punto 1 del D.M. n°1444/68; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n°..... del.....;
- 4) La ditta "S.I.C.E. S.r.l." dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.
- 5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Canosa di Puglia e la ditta "S.I.C.E. S.r.l." diretta a disciplinare:
  - a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
  - b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria;
  - c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali n. 42 nuovi addetti a regime, previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri relativi al permesso di costruire delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta

comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Canosa di Puglia ratificherà il presente Accordo di Programma.

- 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 quarto comma del D.lgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali vigente (P. di F.) e adottato (P.R.G.) ed attuativi dei Comune di Canosa di Puglia. Resta inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Canosa di Puglia, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della vigente normativa. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente ed adottato.
- 7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.
- 8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla ditta "S.I.C.E. S.r.l" il permesso di costruire entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n° 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.
- 9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione

Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

- 10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Canosa di Puglia provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.
- 11) Ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del Dlgs n. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo, delegato e dal Sindaco del Comune di Canosa di Puglia.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente, nominato, dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà, voto doppio.

Il Sindaco del Comune si  
Canosa di Puglia  
Sig. Francesco Ventola

Il Presidente della  
Regione Puglia  
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1992

**CASARANO (Le) – Variante al PdF vigente per l'ampliamento della zona produttiva. Approvazione.**

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'U.O. 3° Urb., confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue.

“Il Comune di Casarano, dotato di P.d.F. vigente approvato dal Presidente della Regione Puglia con Decreto n. 475 del 30/03/1973, con delibera di C.C. n. 20 del 10/09/2001 ha adottato la variante allo strumento urbanistico vigente ai fini dell'ampliamento della zona produttiva del proprio territorio, ai sensi della L.r. n. 56/80 e della L.r. n. 11/81.

Gli atti tecnici adottati, a firma dei progettisti B. Secchi e P. Vigano, risultano costituiti dai seguenti elaborati:

1. Stato di fatto scala 1:5000
2. Inserimento della nuova area produttiva del P. di F. scala 1:10000
3. Mosaico degli strumenti urbanistici vigenti scala 1:10000
4. Sovrapposizione della nuova area produttiva alla carta geologica scala 1:10000
5. Sovrapposizione della nuova area produttiva alla mappa catastale scala 1:2000
6. Usi e modalità di intervento - Estratto di P.R.G.
7. Relazione e norme tecniche di attuazione

I succitati atti sono stati pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/80, senza osservazioni (attestazione con nota del Dirigente U.T.C. prot. 2145 del 30/01/02).

Con ulteriori note comunali prot. 125 del 21/04/2004 e prot. 14233 del 29/06/04 sono stati trasmessi documenti integrativi, ivi compresa una Relazione integrativa sulla verifica del dimensionamento della variante in parola, a firma del Dirigente del Settore Tecnico del Comune.

Il provvedimento di variante è munito di preventivi pareri favorevoli della C.E.C. in data 02105101 e del Dirigente U.T.C. in data 23/05/01, con viene inoltre precisato che la variante in oggetto non contrasta con il P.R.G. adottato con delibera di C.C. n. 49 del 28/09/2000 (ad oggi ancora non trasmesso per l'approvazione regionale); la conformità ai

P.R.G. adottato viene successivamente ribadita dal Responsabile del Settore Tecnico nella propria Relazione integrativa rimessa.

Preliminarmente si puntualizza che in questa sede vengono presi in esame solo gli aspetti inerenti la variante, restando demandata al Comune di Casarano, successivamente alla definizione della presente variante, l'adozione e l'approvazione del Piano esecutivo (P.I.P.) secondo le procedure previste dai combinati disposti dell'art. 27 della legge 865/71 e dagli artt. 21 e 37 della L.R. 56/80.

Premesso quanto sopra, dalla relazione progettuale e successiva relazione integrativa si evince che il Comune di Casarano, provvisto di zona per insediamenti produttivi, ha esaurito i lotti industriali disponibili all'interno del P.I.P. vigenti del proprio territorio e si trova nella impossibilità di assecondare alle numerose richieste di nuovi insediamenti.

Tale carenza, viene evidenziato negli atti, rappresenta un ostacolo ai percorsi di crescita e sviluppo locale, tenuto conto che il Comune di Casarano rappresenta il centro di uno dei principali distretti industriali della Regione Puglia, riconosciuto tale sia dall'ISPRES sia dal complemento di Programmazione del POR Puglia 2000-2006, laddove individua tra i 10 progetti integrati lo specifico PIT9.

Inoltre viene fatto presente che il comprensorio di Casarano ha un livello complessivo di occupazione superiore alla media provinciale, con valori molto alti che rappresentano oltre il 57% di tutte le persone occupate nell'area salentina e che presenta livelli di industrializzazione superiori alla media pugliese, con un andamento positivo in netta controtendenza rispetto al dato meridionale italiano.

In allegato alla relazione integrativa vi è un elenco di 80 richieste di imprenditori locali pervenute all'Amministrazione Comunale dal 1998 ad oggi, per l'assegnazione di lotti per la zona industriale, nella quale - secondo quanto affermato non vi sono lotti disponibili.

Pertanto, al fine del dimensionamento, prevedendo le dimensioni minime del lotto pari a 2.200 mq, dalla relazione si evince che il fabbisogno

totale di aree risulta di circa 18 ettari, cui vengono sommati circa 2 ettari relativi ad un opificio industriale approvato con le procedure dell'art.5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.

Viene segnalato inoltre che sono state attivate altre procedure ex D.P.R. 447/98 per l'insediamento di n. 17 imprese locali coordinate in consorzio, per ulteriori 8 ettari.

Sulla base di quanto innanzi segnalato, l'Amm.ne Com.le ritiene motivata e giustificata la variante adottata.

Non sono viceversa prodotte in atti - si rileva - verifiche del dimensionamento del settore produttivo nell'ambito specifico del territorio comunale, ai sensi dell'art. 51 della L.r. n. 56/1980 e dei Criteri di cui alla delibera di G.R. 6320/1989.

L'area oggetto della variante, nel vigente P.d.F. zona agricola, costituisce l'ampliamento della limitrofa zona produttiva esistente del Comune di Casarano ed ha una estensione di circa 37 ettari, di cui 23 ettari destinati a lotti per l'insediamento degli opifici e la rimanente parte destinata per l'insediamento di attività ricettive, di attrezzature sportive, di attrezzature ed impianti di interesse generale e per la sistemazione di parcheggi e verde attrezzato.

Per le norme tecniche di attuazione, così come per gli elaborati grafici, nella Relazione progettuale viene precisato che gli stessi vanno considerati come "stralcio" del P.R.G. adottato, cui occorre pertanto riferirsi a livello generale.

Si rileva, per quanto attiene alle "attività ricettive" menzionate, che le stesse, per quanto si evince dagli elaborati rimessi, fanno riferimento segnatamente al recupero della "Masseria Calò", peraltro ubicata esternamente al perimetro della zona in argomento (rif. art. 4.4.1.1 delle norme tecniche e tavola di sovrapposizione sul catastale).

Resta in ogni caso evidente che, trattandosi di variante finalizzata all'ampliamento della zona industriale, le destinazioni consentite nell'ambito della zona in questione sono specificatamente quelle a carattere industriale-artigianale e servizi ad

esse strettamente di pertinenza, a norma di quanto previsto dal D.M. n. 1444/68 (art. 2 ed art. 5 / p. 1).

Tutto ciò premesso, si ritiene meritevole di approvazione, dal punto di vista tecnico-urbanistico, la variante proposta ai fini dell'individuazione dell'area in ampliamento della zona produttiva del Comune di Casarano; ciò in relazione alla localizzazione e al dimensionamento delle aree in gioco, sulla base delle peculiari motivazioni prospettate dall'Amm.ne Com.le negli atti trasmessi.

Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, come risulta dalla Relazione integrativa, nonché dagli atti d'Ufficio, si rileva che l'area interessata dalla variante ricade in ambito territoriale esteso di valore normale "E" del PUTT/P approvato definitivamente dalla GR con delibera n. 1748 del 15/12/2000, per il quale non sussiste tutela diretta.

Come risulta dallo stesso PUTT/P, l'area interessata dalla variante non è gravata da vincolo di usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R. n. 7/98.

Il Comune di Casarano non risulta interessato da Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e pertanto non necessita il rilascio del parere in merito alla Valutazione d'incidenza Ambientale, ex art. 5 D.P.R. 357/97.

Inoltre, come precisato in atti dal Responsabile Settore Tecnico comunale, trattandosi di insediamento inferiore a 40 ettari, non si applicano le norme della L.r. n. 11/2001.

Non sono segnalati ulteriori eventuali vincoli di tutela paesistico-ambientale.

Sotto l'aspetto amministrativo-procedurale, infine, la variante in oggetto è ammissibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 55/co. 2° della L.r. n. 56/1980, come integrato con L.r. n. 11/1981, art. 2.

Sulla scorta di quanto innanzi, si propone alla Giunta l'approvazione della variante al P.d.F. in oggetto, da zona agricola a zona produttiva industriale di tipo "D1" afferente all'ampliamento della zona produttiva esistente, adottata dal Comune di

Casarano con la delibera di C.C. n. 20/2001, restando demandata al Comune stesso, successivamente alla definizione della presente variante, l'adozione e l'approvazione del Piano esecutivo (P.I.P.) secondo le procedure previste dai combinati disposti dell'art. 27 della legge 865/71 e dagli artt. 21 e 37 della L.R. 56/80.”

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 7/97 - art. 4, comma 4, lettera d).

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riversarsi sulla Regione.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra esposte, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'U.O. 3° - Urb., dai Dirigenti dell'Ufficio 2 e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- Di APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica nelle premesse riportate;
- Di APPROVARE di conseguenza, ai sensi della L.R. 56/80 art. 55 e della L.R. n. 11/81 art. 2, e per le motivazioni e con le precisazioni riportate nelle premesse, la variante al P.d.F., da zona agricola a

zona produttiva industriale di tipo “D1”, afferente all'ampliamento della zona produttiva esistente, adottata dal Comune di Casarano con la delibera di C.C. n. 20/2001, restando demandata al Comune stesso, successivamente alla definizione della presente variante, l'adozione e l'approvazione del Piano esecutivo (P.I.P.) secondo le procedure previste dai combinati disposti dell'art. 27 della legge 865/71 e dagli artt. 21 e 37 della L.R. 56/80;

- Di DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Casarano, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1993

**LL.RR. 31/74 – 47/75. Conc. Contributo euro 18.000,00 per redaz. Piano urbanistico Generale. Comune di Rignano Garganico (Fg) – Es. Finanziario 2003. concessione proroga termini.**

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. dott. Enrico Santaniello, sulla base dell'Istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 2117 del 09.12.03 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 283 del 17.12.03 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2003 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/85.

Al Comune di Rignano Garganico veniva assegnato il contributo di euro 18.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Rignano Garganico con nota n. 1198/04 del 06.02.2004, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si verificherà il 06.02.2005.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 5153 del 28.09.04 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato per motivi di ordine strettamente economico ed amministrativo.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Rignano Garganico per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31174 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

**COPERTURA FINANZIARIA Di CUI ALLA L.R. 28/2001.**

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del Bilancio Regionale né risulta, agli atti del Settore Urbanistica, che a carico del soggetto beneficiario esistano debiti per i quali i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P., sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

*DELIBERA*

- Di **CONCEDERE** per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art.33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Rignano Garganico la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 06.02.05 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi al Piano Urbanistico Generale.
- Di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1995**

**VIESTE (Fg) – LL.RR. 34/94 – 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero in loc. “S.Lucia”. Ditta D’Apolito Rosa.**

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'U.O. e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 “Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore turistico ed alberghiero” così



come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 (ora sostituito dall'art. 34 del D.lvo 267/2000) di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività turistiche e/o alberghiere".

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di VIESTE con nota n. 7142 del 22.5.2000, ha chiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione, da parte della Ditta "D'APOLITO Rosa" di un complesso turistico-alberghiero, nell'ambito del territorio comunale, su un'area tipizzata dal vigente P.R.G. come zona agricola al fg. 5 p.lle n.ri 30 e 94 e fg. 7 p.lla n. 1 del Comune di VIESTE.

Nel predetto atto n. 38/01 il Consiglio Comunale, ha deliberato, tra l'altro, testualmente quanto di seguito si riporta:

- di approvare i seguenti criteri generali in forza dei quali il Sindaco, espletate le formalità della procedura prescritta dalla L.R. 08/98 e dalle relative linee guida Regionali, provvederà alla proposta di accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 08.06.90 n. 142, da trasmettere al Presidente della Giunta Regionale per gli interventi disciplinati dalla L.R. 28.01.98 n. 08.

#### A - Interventi nel settore alberghiero e turistico complementare

Sono consentiti sia nelle zone tipizzate per attività turistiche prive di strumenti attuativi che fuori di tali zone: In tali zone sono con-

sentite strutture alberghiere e per il turismo congressuale, per il turismo termale o di benessere, per l'ecoturismo, per l'agriturismo, nonché per il turismo religioso e per il turismo sociale-sportivo-convittuale-scolastico, nonché la riqualificazione, la riconversione e la ristrutturazione delle strutture turistiche ricettive extralberghiere, secondo i parametri di cui alle delibere Consiliari nr. 42/98 e 46/98 e n. 10/99.

Tutte le strutture alberghiere devono essere dotate di attrezzature complementari per lo svago e lo sport e rispondere ai requisiti previsti dalla L.R. 11/99. Sono inoltre consentite strutture non ricettive ma complementari al turismo (parchi divertimento, discoteche, centri congresso, centri di aggregazione giovanile, di sperimentazione teatrale e cinematografica, acquari, osservatori di scienze naturali e di astronomia, centri visita, centri commerciali, centri polisportivi, ippodromi, campi da golf, aereoscali, ecc.).

Per tali interventi si prescrive quanto segue:

- nella fascia compresa entro i 500 mt con esclusione della edificazione nella fascia dei 300 mt dal confine del Demanio Marittimo si dovranno usare i seguenti indici e parametri edilizi:
  - superficie territoriale minima d'intervento  $St = 1,5 \text{ Ha}$ ;
  - indice di fabbricabilità territoriale  $0,40 \text{ mc/mq}$ ;
  - Indice di utilizzazione territoriale espresso come rapporto fra superficie massimacoperta costruibile e superficie territoriale  $ut = 0,10$ ;
  - per gli ampliamenti di Alberghi esistenti, regolarmente autorizzati, per gli interventi nel centro abitato e per le riqualificazioni urbanistiche di aree produttive dismesse parzialmente edificate è possibile utilizzare l'indice max di fabbricabilità territoriale  $0,80 \text{ mc/mq}$  e  $UT = 0,20$ ;
  - Altezza Massima  $H = 7,00 \text{ mt}$ . Per  $UT = 0,10$ ;
  - $H =$  altezza d'edifici circostanti per  $UT = 0,20$

- Indice di visuale libera VI = 1
  - Distanza fra pareti di edifici antistanti minimo 10 mt.
- b) nelle zone comprese oltre i 500 mt. dal confine del demanio marittimo si dovranno usare i seguenti indici e parametri edilizi:
- Superficie territoriale minima d'intervento st = 1,5 Ha;
  - Indice di fabbricabilità territoriale 0,50 mc/mq.;
  - Indice di utilizzazione territoriale ut = 0,10;
  - Altezza massima H = 11,50 mt.;
  - Indice di visuale libera VI = 1;
  - Distanza fra pareti di edifici antistanti, minimo 10 mt.

Per le aree intercluse dalla presenza di attività turistiche esistenti, o altri insediamenti l'area minima d'intervento quella esistente.””

La Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio - SUR con nota n. 7250/21 del 26.7.2001, a seguito di istruttoria preliminare, ha chiesto al Comune di VIESTE ed al soggetto proponente di integrare gli atti trasmessi con la documentazione di seguito riportata:

- Istanza al Sindaco, prodotta dal soggetto destinatario della C.E., che manifesti la disponibilità dell'imprenditore ad attivare immediatamente, previa presentazione di idonea e formale garanzia, livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti ed a mantenere detti livelli, nonché la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva.
- Titoli di proprietà e certificazione catastale delle aree oggetto d'intervento.
- Idonea documentazione di verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento in progetto in relazione agli indirizzi direttive di tutela e prescrizioni di base delle N.T.A. del citato P.U.T.T./Paesaggio approvato con delibera di G.R. n. 1748 del 15.12.2000 (pubblicato sul

BUR in data 11.1.2001). Quanto sopra in considerazione che l'intervento ricade in Ambito territoriale esteso, di tipo "D" del PUTT/P e, quindi, per l'approvazione della richiesta variante è necessario il rilascio del preventivo parere paesaggistico, ai sensi dell'art. 5.03 del citato PUTT/Paesaggio.

- Rilevato che per l'intervento in progetto, in considerazione della tipologia e dell'entità dello stesso, ricorrono i presupposti di assoggettabilità alle procedure di verifica e/o valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 12 aprile 1996 e L.R. 12 aprile 2001 n. 11, si reputa necessario che preliminarmente all'approvazione dell'Accordo di Programma a mezzo di apposito Decreto del Presidente della giunta Regionale (che sancisce l'efficacia giuridica della variante urbanistica connessa allo stesso Accordo di Programma), sia attivata nonché conclusa con esito positivo la citata procedura di verifica e/o valutazione di Impatto Ambientale.
- Dichiarazione del dirigente dell'U.T.C.:
  - che attesti la coerenza dei contenuti dell'Accordo di Programma con le direttive emanate dalla G.R. con provvedimento n. 1284 del 10.10.2000;
  - che attesti, per il caso in specie, il ricorrere dei presupposti giuridici di cui alle LL.RR. 34/94 e 8/98 ovvero l'inesistenza, all'interno dello strumento urbanistico generale vigente, di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace atte a consentire la realizzazione dell'intervento in progetto (o che sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione urbanistica);
  - che attesti che la documentazione tecnica prodotta dalla ditta proponente risulti sufficiente per individuare compiutamente la proposta di variante puntuale allo strumento urbanistico vigente;
  - che identifichi, in maniera specifica, le modificazioni alla zonizzazione ed ai parametri urbanistico-edilizi dello strumento urbanistico generale vigente, rivenienti dalla realizzazione delle opere in progetto, nonché l'assenza di

contrasto dell'intervento a farsi con i criteri informativi generali dello strumento urbanistico vigente e/o con la previsione di opere pubbliche;

- che attesti la presenza o meno, nell'area d'intervento, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché la necessità o meno di previsione di un potenziamento delle stesse in rapporto alle caratteristiche del programma costruttivo in progetto;
- che attesti la presenza o meno, nell'area d'intervento di vincoli di varia natura (paesaggistico, archeologico, usi civici, idrogeologico, storico, naturalistico, ecc.) ed in particolare la non sussistenza delle condizioni di immodificabilità assoluta, finalizzate alla tutela del territorio e dell'ambiente, ciò anche sulla base della verifica di compatibilità dell'intervento con le N.T.A. del PUTT/Paesaggio;
- che attesti che il piano occupazionale, presentato dalla ditta proponente, risulti idoneo ed il piano economico finanziario risulti coerente con le direttive emanate dalla G.R. con provvedimento n. 1248 del 10.10.2000;
- che attesti che i contenuti della bozza di convenzione presentata dalla ditta proponente risultino conformi alle disposizioni della L.R. n. 8/98 ed alle richiamate direttive della G.R.

Con nota del 5.7.2002 prot. n° 110488, acquisita al prot. Regionale n. 7420 del 1.8.2002 il responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di VIESTE, ha prodotto integrazioni agli atti già trasmessi con la nota sindacale n. 7142 del 22.5.00, nonché ulteriori elementi di valutazione che testualmente di seguito si riportano:

- “- Istanza al sindaco prodotta, conformemente al modello approvato con delibera di G.R. n. 1284/2000, che manifesta la disponibilità della Ditta richiedente ad attivare immediatamente, previa presentazione di formale garanzia, livelli occupazionali minimi previsti per legge, per un periodo non inferiore ai 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva;
- Titoli di proprietà e certificati catastali dell'area oggetto d'intervento;
  - Verifica degli standards urbanistici ex art.5 -

punto 2 - del D.M. 2.4.68 n° 1444 e relativa relazione integrativa;

- Attestazione del Dirigente dell'U.T.C. dove, tra l'altro, attesta la compatibilità con il PUTT vigente”.

Alla nota comunale n. 10488/02 sono allegate le attestazioni in ordine all'intervento programmato, espresso in data 4.7.2002 dal Dirigente del Settore Tecnico che testualmente di seguito si riportano:

#### “IL DIRIGENTE

Vista la richiesta di sottoscrizione di A. di P. avanzata dalla ditta “D'APOLITO Rosa” prot. 7324 del 7.5.1998 e la relativa documentazione tecnico-grafica;

Vista la documentazione tecnica integrativa;

Viste le dichiarazioni prodotte dai progettisti;

Fatto salvo quanto altro potrà emergere dall'istruttoria regionale di cui al p.to 5 delle direttive approvate con delibera di G.R. n. 1284/2000

#### ATTESTA

- 1) La coerenza dei contenuti dell'A. di P. di che trattasi con le direttive emanate dalla G.R. con deliberazione n. 1284 del 10.10.2000;
- 2) Il ricorrere dei presupposti giuridici di cui alle LL.RR. 34/94 e 8/98, ovvero la inesistenza, all'interno dello strumento urbanistico generale vigente, di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace atte a consentire la realizzazione dell'intervento di progetto;
- 3) Che la documentazione tecnica prodotta dalla ditta proponente, risulta sufficiente per individuare compiutamente la proposta di variante puntuale allo strumento urbanistico vigente; che la stessa identifica in maniera specifica, le modificazioni alla zonizzazione ed ai parametri urbanistico-edilizi dello strumento urbanistico

vigente rivenienti dalla realizzazione delle opere in progetto;

- 4) L'assenza di contrasto dell'intervento con i criteri informativi generali dello strumento urbanistico vigente e/o con la previsione delle opere pubbliche;
- 5) Che sono soddisfatte le quantità minime inderogabili di aree a standards di cui al D.M. 1444/68;
- 6) Che l'area d'intervento è soggetta a vincolo paesaggistico e rientra nell'area annessa" della zona umida di Scialmarino del PUTT;
- 7) Che il piano occupazionale presentato dalla ditta proponente è coerente con le direttive emanate dalla G.R., con deliberazione n. 1248/2000;
- 8) Che i contenuti della bozza di convenzione presentata dalla ditta proponente risultano conformi alle disposizioni della l.r. 8/98 e alle direttive richiamate dalla G.R."

Per quanto riguarda il parere sanitario è stato rilasciato parere favorevole sotto l'aspetto igienico sanitario dall'ASL FG/1 il 14.8.2001 prot. 892.

Ciò premesso, l'intervento proposto interessa aree tipizzate dal P.R.G. vigente del Comune di VIESTE come zona "E" agricola; l'area oggetto di intervento di circa 29.766 mq. è riportata nel catasto del Comune di VIESTE al fg. 5, p.lle n.ri 30 e 94 ed al fg. 7 p.lla n. 1, in loc. "S. Lucia" a nord del territorio comunale, in una zona pianeggiante a monte della S.P. Vieste-Peschici, inserita parzialmente nella fascia di circa 300 m. dal confine interno del demanio marittimo ed a circa 5 Km. dall'abitato.

L'intervento si inserisce in un contesto territoriale già antropizzato per la presenza di insediamenti turistici sia a monte che a valle della strada provinciale fino a scendere sul confine del litorale marittimo.

L'intervento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici, i cui valori

sono stati desunti dagli elaborati grafici e dalla relazione di progetto:

- superficie del lotto	mq. 29.766,00
- parcheggio privato	mq. 1.250,00
- superficie fondiaria	mq. 20.465,00
- superficie coperta	mq. 1.686,00
- volume complessivo	mc. 11.900,00
di cui: Hotel e locali comuni	mc. 5.520,00
Residence	mc.6.380,00
- aree libere per attività collettive e ricreative	mq. 9.000,00
- indice di fabbricabilità fondiario	mc./mq. 0,39
- rapporto di copertura	% 5,66
- numero max piani	n° 3
- distacco dai confini	m. 10,00
- distacco tra edifici	m. 10,00
- altezza massima di ogni fabbricato	m. 9,80

L'impostazione architettonica-distributiva del complesso è così articolata:

- Un HOTEL di prima categoria (superiore a tre stelle) con funzionamento tutto l'anno con 70 posti letto in 35 stanze a grandi terrazze con pergolato verde, con corpo centrale che si eleva su tre piani e due laterali simmetrici su due piani; nell'hotel trovano ubicazione al piano terra: il ristorante, il bar, la sala hall ed annessi uffici;
  - I due RESIDENCE, (del tipo albergo-residence anch'essi di livello superiore a tre stelle) con 120 posti letto in 40 unità abitative a 2,4, 6 posti letto arredate e dotate eventualmente di servizio autonomo di cucina, ubicate in n°2 edifici staccati parte su tre livelli e parte su due livelli con stanze e grande terrazza con pergolato; Infine, verso valle, sono state inserite le attrezzature complementari per attività collettive, ricreative e di svago: con una zona sportiva con due campi da tennis, una piscina, una tensostruttura con bar-foyer, un'ampia area giochi sotto una tensostruttura ed ampi spazi di verde attrezzato. L'area libera per attività collettive e ricreative occupa una superficie di mq. 9.000 circa (superiore allo standard di cui al D.M. 1444/68 - 10% x 29766 = mq 2976).
- Nella parte adiacente l'ingresso è stato inserito un piccolo manufatto adibito a guardiola.

L'impostazione architettonica di tutti gli edifici terrazzati con aggetti, terrazzi e portici annessi è stata coordinata per tutte le costruzioni.

Tale coordinamento verrà esteso anche alla sistemazione degli spazi aperti, al verde di arredo, alle pavimentazioni, alle recinzioni ed ai materiali per le finiture esterne delle parti edificate.

I fronti degli edifici su cui sono collocate aperture di porte e finestre sono collocati a distanza non inferiore a m. 10 dall'edificio antistante.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali, di seguito riportati:

- Tav. 1 - Stralcio corografia e stralcio dal P.F. (Sc. 1:25000/10000);
- Tav. 2 - Stralcio aerofotogrammetrico e stralcio mappale (Sc. 1:10000/ 1:4000);
- Tav. 3 - Planimetria generale catastale (Sc. 1:500);
- Tav. 4 - Viabilità esistente e di progetto - Parcheggi (Sc. 1:500/200/100);
- Tav. 5 - Schema impianti idrici fognanti - Schema impianto di illuminazione (Sc. 1:500);
- Tav. 6 - Planimetria generale del complesso (Sc. 1:200);
- Tav. 7 - Piante dei livelli dell'hotel (Sc. 1: 1000);
- Tav. 8 - Piante dei livelli del residence (Sc. 1:100);
- Tav. 9 - Prospetti e sezione dell'hotel (Sc. 1: 100);
- Tav. 10 - Prospetti e sezioni del residence (Sc. 1:100);
- Tav. A - Relazione illustrativa - Norme - relazione finanziaria;
- Tav. B - Documentazione fotografica;
- Tav. C - Relazione economica finanziaria con piano per l'occupazione aziendale;
- Relazione di inquadramento del PUTT/P, comprendente;
- Corografia (Sc. 1:25.000);
- Stralcio del P.R.G. (Sc. 1:10.000);
- Stralcio norme tecniche di attuazione del PUTT/P;
- Stralcio pianimetria Ambiti Territoriali Estesi (Sc. 1:25.000).

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n. 34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di VIESTE, si desume che:

- a) l'attività dell'insediamento turistico alberghiero comporterà, a regime, l'utilizzo di mano d'opera pari a n. 20 unità lavorative;
- b) lo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.), del Comune di VIESTE non dispone di aree con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace atte a consentire la realizzazione dell'intervento in progetto.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da zona agricola a zona turistico-alberghiera, con indici e parametri urbanistico-edilizi così come sopra rideterminati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 -5° comma- del D.lgs n. 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R.

La stessa variante risulta in linea generale ammissibile sotto il profilo tecnico-urbanistico e ciò in relazione alla non interferenza con la pianificazione comunale esistente ed alla presenza nell'ambito interessato di altri insediamenti turistici.

L'intervento, tuttavia, dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Nell'ambito del lotto d'intervento, dovrà essere reperita, ai sensi dell'art. 5 - 1° comma - del D.M. 2.4.68 n. 1444, una superficie pari a 80 mq. per 100 mq di superficie lorda di pavimento, da cedere gratuitamente al Comune di VIESTE;
- 2) Nella realizzazione degli interventi e delle recinzioni dei lotti dovranno essere rispettate le distanze dalle strade previste dal Nuovo Codice della Strada;
- 3) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m. e, comunque, non inferiore alla quantità indicata negli atti progettuali;
- 4) Perimetralmente alle aree interessate, dovranno essere piantumate alberature in modo da realizzare effetti mitigatori dell'intervento proposto;
- 5) Obbligo da parte della ditta "D'APOLITO Rosa" di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,

nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di adduzione dell'acqua potabile e alla rete di smaltimento delle acque reflue di fogna bianca e nera, nonché del relativo ciclo di trattamento ed eventuale allontanamento dei residui di trattamento in conformità alla vigente legislazione in materia, degli impianti per la fornitura di energia elettrica a servizio dell'insediamento, nonché alle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento;

- 6) Obbligo, da parte della ditta interessata di richiedere ed ottenere, prima della emissione del D.P.G.R., che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti della legge 02/02/1974 n. 64, e del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, il nulla-osta dell'Ufficio del Genio Civile di Bari;
- 7) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del Soggetto proponente in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (20 addetti a regime) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'insediamento turistico-alberghiero. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri relativi al permesso di costruire. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza medesima;
- 8) Rispetto delle norme e disposizioni della l.r. n. 11/99;
- 9) Inalienabilità delle singole unità immobiliari costituenti il complesso turistico-alberghiero a realizzarsi.

Inoltre, ricadendo le aree interessate dall'intervento in zona con vincolo paesaggistico ai sensi

della L. 1497/39 (Delibera di G.R. n. 917 del 16.2.87) ed in ambito territoriale esteso di valore relativo "D" - con prescrizione vincolistica preesistente - del PUTT/Paesaggio (approvato dalla G.R. con Delibera n. 1748/2000) la variante urbanistica è soggetta a "parere paesaggistico" ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.01 - punto 2 - e 5.03 delle N.T.A. del PUTT, nonché al parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia di Bari.

Per quanto attiene agli aspetti di natura paesistica dagli atti del PUTT, si rileva che l'area interessata all'intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso: valore distinguibile di tipo "D".

Gli indirizzi di tutela per l'ambito M" prevedono: valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche.

In merito, con nota n. 10488 del 5.7.2002, il Comune di VIESTE ha trasmesso la Relazione di inquadramento del PUTT/P da cui si evincono le seguenti situazioni:

Il progetto si inserisce in un tessuto urbanistico già antropizzato, interessato da insediamenti turistici sia a monte che a valle della strada provinciale Vieste-Peschici fino a scendere sul confine del litorale marittimo.

Esso si pone come naturale prosieguo della fascia, a valle della strada, tipizzata per attrezzature complementari (villaggi e campeggi) del Comune di Vieste.

L'area in oggetto oltre ad essere contornata dalle strade comunali, è servita anche dalle opere urbanizzative: rete elettrica e telefonica.

Le direttive di tutele prevedono che il progetto tenga conto degli elementi caratterizzanti i sistemi negli Ambiti Territoriali estesi, nello specifico:

- **Sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico:**

le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico di insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree.

L'area su cui si colloca la proposta progettuale è inserita ai margini di una piana costiera a quota di circa 3 metri s.l.m.; in affioramento si riconoscono accumuli di sabbie monogranulari di deposizione eolica che non presentano alcun segno di

erosione né fenomeni di dissesto in atto e/o potenziale.

L'attuale equilibrio geomorfologico ed idrogeologico, a seguito dell'intervento da realizzare, non subirà alcuna modifica, né si prospetteranno variazioni alla qualità delle acque di falda.

• **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:**

Il territorio oggetto dell'intervento si trova in uno stato completamente incolto, dovuto all'abbandono delle pratiche agrarie manutentive. Infatti, l'area interessata dal progetto da tempo non è più adibita ad uso agricolo e non presenta comunque caratteristiche vegetazionali di pregio o quanto meno di particolare rilevanza.

Il progetto prevede l'edificazione di manufatti a sviluppo verticale contenuto e con volumi distribuiti all'interno dell'area secondo i criteri di una composizione architettonica che aspira a garantire ampie visuali panoramiche libere.

Per garantire un ottimale inserimento nel contesto paesaggistico il progetto prevede la utilizzazione di pietra ed intonaco con colori tenui tipici della zona quali materiali di finitura esterna. Inoltre saranno realizzati pergolati sulle superfici terrazzate e giardini pensili a copertura dei tetti con uno strato di terreno vegetale. Infine, i viali e le aree verdi saranno oggetto di piantumazione con specie vegetali autoctone e alberature tipiche della zona, garganica al fine di favorire l'inserimento delle nuove opere nel paesaggio.

• **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:**

Sull'area d'intervento non permangono i segni della stratificazione storica dell'organizzazione storica dell'organizzazione sociale (assenza di uso civico), né si evidenziano i segni relativi all'urbanizzazione insediativa nell'agro (edificazione, infrastrutturazione, masserie, manufatti di valore storico-testimoniale) comunque presenti in maniera diffusa dell'Ambito Territoriale Esteso di riferimento.

Premesso quanto innanzi e in relazione al "parere paesaggistico" previsto dall'art.5.03 delle NTA del PUTT/paesaggio, per la variante urbanistica proposta, sulla scorta di quanto sopra prospettato, si

ritiene di poter esprimere parere favorevole con le seguenti prescrizioni, per un miglior inserimento del programma costruttivo nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Onde garantire maggiormente le visuali panoramiche e nel contempo alleggerire "il peso insediativo" che grava su aree localizzate sulla fascia costiera, il corpo di fabbrica R<sub>2</sub> è stralciato dalle previsioni di progetto ed il corpo di fabbrica Ri va ulteriormente distaccato dall'albergo indicato con la lettera H. Si prescrive in due piani fuori terra il numero dei piani degli edifici assentiti (H ed R1).

Gli interventi edilizi vanno comunque realizzati oltre la linea di mt. 300 dal confine interno del demanio marittimo e nell'area di pertinenza del complesso, inclusa nella c.d. area annessa all'area litoranea, sono consentite solo gli interventi previsti dalle N.T.A. del PUTT (art. 3.07).

- Siano preservati il più possibile gli elementi che costituiscono i segni della stratificazione storica delle tecniche di conduzione agricola del luogo e pertanto meritevoli di tutela. Le recinzioni ed i muri di contenimento a farsi dovranno essere realizzati in analogia formale e materica con i muretti a secco esistenti.
- Gli alberi di pregio esistenti (olivi) siano preservati e/o reimpiantati accanto nonché implementate con soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi soprattutto a ridosso delle volumetrie in progetto nonché a ridosso delle aree a maggiore fruizione visiva; siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme dell'area oggetto d'intervento.
- Per garantire un ottimale inserimento paesaggistico, inoltre, siano utilizzati, quali materiali di finitura esterna, pietra ed intonaco con colori tenui tipici della zona (colori tenuti della gamma delle terre).
- Si dà atto che contrariamente a quanto asserito nella relazione dell'U.T.C. le aree in questione non interessano zone umide, giusta indicazione in atti del PUTT per il paesaggio.

Le aree interessate dal complesso turistico-alberghiero risultano incluse nella "zona 2" del Parco

Nazionale del Gargano e come tale assoggettate alle procedure del D.P.R. 5.6.1995.

In relazione all'inclusione delle aree oggetto d'intervento nel Parco Nazionale del Gargano è necessario prima dell'emissione del D.P.G.R. che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma, il rilascio da parte dell'Ente Parco Nazionale del Gargano del parere previsto dalla vigente legislazione in materia.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.), che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R. n. 7/98.

Si dà, altresì, atto che:

- l'area d'intervento è ricompresa nei SIC, mentre non risulta ricompresa nei ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000;
- l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla l.r. n. 11/2002 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n. 34 del 19.12.1994 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di VIESTE relativo al progetto in questione, così come sopra ridimensionato per gli aspetti di natura paesaggistica.

Il citato Accordo di Programma potrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Si dà atto che, il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n° 1284 del 10.10.2000.

Infine, si dà atto che il presente provvedimento può definirsi ai sensi dell'art. 2 - 2° comma - della l.r. n. 3/2004, trattandosi di richiesta inviata in data antecedente all'entrata in vigore della citata l.r. 3/04.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto e).

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

“NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore, dal responsabile dell'U.O. e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94 n. 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di VIESTE per la realizzazione, in variante al P.R.G. vigente, da parte della Ditta “D'APOLITO Rosa.”, di un complesso turistico-alberghiero in loc. “S. Lucia” nel territorio Comunale di VIESTE;



- DI RILASCIARE il parere paesaggistico con prescrizioni di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa, e fermo restando, per gli interventi esecutivi, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio della C.E.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

### ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di VIESTE rappresentato dal Sindaco pro-tempore on. Domenicantonio SPINA DIANA in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34, così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, per la realizzazione di un impianto produttivo a carattere turistico ed alberghiero nel Comune di VIESTE da parte della Ditta "D'APOLITO Rosa".

#### PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, previamente autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indi-

spensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;

- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, e della legge 8 giugno 1990 n. 142, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

#### CONSIDERATO:

- a) che la Ditta "D'APOLITO Rosa", ha in programma la realizzazione, in loc. S. Lucia nel territorio del Comune di VIESTE, di un impianto produttivo a carattere turistico alberghiero;
- b) che, la ditta "D'APOLITO Rosa" sarà responsabile delle garanzie e degli obblighi specificatamente previsti dalla legge e dalla convenzione;
- c) che, in assenza di aree giuridicamente efficaci nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di VIESTE ha richiesto, con istanza in data 22.5.2000, successivamente integrata in data 5.7.2002, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di impianti produttivi a carattere turistico-alberghiero da parte della ditta con reperimento di area idonea, in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.).

#### PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco Comune di VIESTE:

- a) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di VIESTE pur disponendo di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica (turistico-alberghiera) le stesse non risultano giuridicamente efficaci e, pertanto, è necessario procedere alla variante dello strumento urbanistico vigente con reperimento di apposita area, con indici e parametri rivenienti dal progetto in atti;
- b) che l'area individuata, risulta censita in catasto terreni in agro di VIESTE al foglio n° 5 p.lle 30 e 94 e al fg.7 p.lla n. 1 per una superficie territoriale di 29.766 mq. L'intervento è ubicato in loc. "S. Lucia" in una zona posta a nord del territorio comunale, a circa 5 Km. dall'abitato, caratteriz-

zata da un tessuto urbanistico già antropizzato interessato da insediamenti turistici sia a monte che a valle della S.P. Vieste-Peschici fino a scendere sul confine del litorale marittimo (oltre i 300 m.).

- c) che le aree e le opere progettate risultano rientrare nell'ambito della Zona "2" del Parco Nazionale del Gargano e, pertanto, si prescrive, prima dell'emissione del D.P.G.R., che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma, l'acquisizione del parere favorevole previsto dalla vigente legislazione in materia.

Parimenti dagli elaborati del PUTT, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1748 del 15.12.2000, si rileva che l'area interessata all'intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso di tipo "D". Resta pertanto inteso che l'intervento è subordinato, in fase attuativa, ad autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio;

- d) che la ditta "D'APOLITO Rosa" si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazioni primaria e secondaria necessarie, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo a carattere turistico-alberghiero e ha assicurato l'occupazione a regime nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 20 unità.

#### VISTA

la deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di VIESTE ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, per la realizzazione dell'intervento da parte della ditta "D'APOLITO Rosa".

#### TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di VIESTE, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente Accordo di Programma;

- 2) In attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, la Regione Puglia e il Comune di VIESTE con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della ditta "D'APOLITO Rosa" di impianto produttivo a carattere turistico-alberghiero in variante allo strumento urbanistico generale vigente.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento si fa riferimento agli elaborati grafici riportati nella delibera di G.R. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art.5 punto 2 del D.M. n° 1444/68; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

- 4) La ditta "D'APOLITO Rosa" dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti;

- 5) Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di VIESTE e la ditta "D'APOLITO Rosa" diretta a disciplinare:

- a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
- b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria;
- c) il divieto per la ditta "D'APOLITO Rosa" di alienare l'area interessata dal programma prima della sua edificazione;

- d) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n. 20 addetti a regime) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri relativi al permesso di costruire. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.
- La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di VIESTE ratificherà il presente Accordo di Programma;
- e) inalienabilità delle singole unità immobiliari costituenti il complesso turistico-residenziale a realizzarsi.
- 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 quarto comma del D.Lgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali adottato ed attuativi del Comune di VIESTE. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di VIESTE, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della vigente normativa.
- Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.
- 7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.
- 8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla ditta "D'A-POLITO Rosa". il permesso di costruire entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n° 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5 d) a carico della stessa Società proponente.
- 9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.
- 10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di VIESTE, provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.
- 11) Ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di VIESTE.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del  
Comune di Vieste  
On. Domenicantonio Spina Diana

Il Presidente della  
Regione Puglia  
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1996

**CASTELLANA GROTTA (Ba) – LL.RR. 34/94 – 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di stabilimento industriale per la produzione di sistemi automatizzati ai magazzini e archivi. Ditta ICAM srl.**

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'U.O. 2° e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 “Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale” così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente “non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali”.

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di Castellana Grotte con nota n. 2973 del 13/02/2004 ha chiesto al Presidente della G.R. la definizione di un “Accordo di Programma” per la realizzazione da parte Ditta ICAM S.r.l. - Amministratore Unico dott. Roberto BIANCO, con sede in Putignano S.S. 377 al Km. 17,800, di uno stabilimento industriale e uffici per la produzione di magazzini e archivi automatici, nell'ambito del territorio comunale tipizzata dal vigente P.R.G. “zona agricola E1”, catastalmente censita al fg. 32 p.lle 33-35-44-45-109-110-129 del Comune di Castellana Grotte.

Con nota dell'11/03/04 prot. n. 4634, il Comune di Castellana Grotte, ha prodotto elaborati integrativi e/o sostitutivi degli elaborati di cui alla nota sindacale n. 5953/03 nonché ulteriori elementi di valutazione.

Alla nota sindacale n. 4634/04 è allegato il parere in ordine all'intervento programmato unitamente alle verifiche istruttorie, espresso in data 10/03/2004 dal dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, che testualmente di seguito si riporta:

“In data 11.02.2004 con nota prot. 2786 il dott. Roberto BIANCO, in qualità di Legale Rappresentante della Società ICAM S.r.l. con sede legale a Putignano (BA) SS. 377 Km 17,800, ha richiesto a questa Amm.ne Comunale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi delle LL.RR. in oggetto indicate per la realizzazione di un opificio industriale ed uffici per la produzione di magazzini ed archivi automatici. La documentazione allegata alla suddetta richiesta è stata inoltrata, da parte del Sindaco dott. Simone PINTO alla Regione Puglia con nota prot. N° 2973 in data 13.02.2004, con riserva di trasmettere documentazione integrativa.

Con nota in data 08.03.2004 è stata presentata documentazione integrativa e sostitutiva con allegati i seguenti elaborati scrittografici:

- Lettera di trasmissione al Sindaco;
- Relazione illustrativa;
- Tav. 1) Relazione urbanistica;
- Tav. 2) Stato di fatto su stralcio catastale 1:2.000
- Tav. 3) Inquadramento territoriale - Stralcio del P.R.G. - Progetto su stralcio di P.R.G. 1:10.000
- Tav. 4) Verifica compatibilità ambientale con Pianificazione Regionale (PUTT-PBA) 1:25.000
- Tav. 5) Verifica compatibilità ambientale con Pianificazione Comunale 1:25.000
- Tav. 6) Planimetria Stato di fatto su Aerofotogrammetrico 1:2.000
- Tav. 7) Progetto: Nuova Zonizzazione P.R.G. 1:10.000
- Tav. 8) Progetto intervento su Stralcio del P.R.G. 1:10.000
- Tav. 9) Progetto: Intervento su Fotogrammetrico 1:2.000
- Tav. 10) Progetto: Destinazione d'uso delle aree e parametri urbanistico - edilizi 1:2000
- Tav. 11) Progetto su stralcio catastale 1:2.000
- Tav. 12) Progetto: Planimetria generale; 1:500
- Tav. 13) Progetto Planimetria con indicazione dei materiali delle pavimentazioni esterne 1:1000
- Tav. 14) Progetto: Planimetria dell'area a parcheggio pubblico (D.M. 02/04/1068 n. 1444). Particolare Sezione 1:250 - 1:25
- Tav. 15) Pianta 1:200
- Tav. 17) Progetto: Viste prospettiche;
- Tav. 18) Conformità del progetto alle prescrizioni del D.M. 14.06.1989 n° 236, in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- Tav. 19) Progetto cabina ENEL; 1:40-1:25
- Tav. 20) Schema di Impianto IMHOFF e pozzo di raccolta liquami;
- All. A) Verifica di compatibilità al P.U.T.T./P Stralci di tavole e norme tecniche Documentazione fotografica Individuazione dei sistemi territoriali;
- All. B) Documentazione catastale e titoli di proprietà;
- All. C) Schema di Convenzione;
- All. D) Business Plan;
- All. E) Indagine Geofisica e Relazione Geologica-tecnica.

Dichiarazione di impegno alla destinazione d'uso degli immobili, e all'assunzione di ulteriori n° 10 unità di cui al Piano occupazionale, per un periodo di 5 anni.

L'area sulla quale andrà ad insistere la struttura, di cui all'oggetto, è individuata in Catasto Terreni del Comune di Castellana Grotte fg. 32 p.lle 33-35-44-45-109-110-129 mq. 35.603

Ubicata lungo la direttrice viaria Castellana Grotte - Putignano, risulta tipizzata: "Zona Agricola Normale E1 dallo strumento urbanistico vigente (P.R.G.) ed è soggetta agli indici e parametri di cui all'art. 37 delle vigenti norme tecniche di attuazione (N.T.A.).

La soluzione progettuale presentata si articola secondo i seguenti indici e parametri urbanistici-edilizi:

St	mq.	35.603
Sf	mq.	31.885
Volume	mc.	60.000
I.f.t.=	mc/mq	2,00
H max.=	m.	< 8,00. salvo volumi speciali
D.c. >	m.	10,00
D.s. >	m.	10,00
D.f. >	m.	10,00
R.c.=		24,10%
Parcheggi privati	mq.	1.086,88
Superficie destinata a standards.	mq	3.718

Dal raffronto tra la normativa di P.R.G. ed i parametri urbanistico edilizi del progetto presentato si evince che il programma costruttivo di che trattasi costituisce variante alla strumentazione urbanistica vigente per quanto attiene sia alla zonizzazione che ai parametri urbanistico - edilizi utilizzati.

Pertanto, qualora ne sia ravvisata da parte dell'Amm.ne la opportunità, si rende necessario procedere alla

definizione di una variante urbanistica puntuale al P.R.G. vigente; ovvero per l'attuazione del programma costruttivo in progetto si rende necessario un cambio dell'attuale tipizzazione e degli indici e parametri urbanistici dell'area oggetto dell'intervento che da zona "Agricola Normale EI" a Zona "PER LA PICCOLA INDUSTRIA E L'ARTIGIA-

NATO: D2” secondo le procedure ed i dettami normativi delle L.L.R.R n° 34/94 e 8/98, come espressamente richiesto dall’istanza presentata dal dott. Roberto BIANCO’;

Si rende opportuno, pertanto, entrare nel merito della verifica del ricorrere o meno per la pratica di che trattasi dei presupposti giuridici di cui alle citate leggi regionali atteso che il richiesto Accordo di programma, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione Puglia, determina, ai sensi dell’art. 34 del D.lvo 267/2000, la variazione dello strumento urbanistico generale vigente per consentire la pratica attuazione dell’intervento proposto dalla società in oggetto.

Per quanto attiene alla possibilità di procedere alla istruttoria della pratica di che trattasi si rappresenta che gli elaborati scrittografici presentati risultano idonei e più che sufficienti per individuare compiutamente la proposta di variante puntuale allo strumento urbanistico vigente formulata dal proponente, nonché per disciplinare il successivo rilascio del permesso a costruire a seguito dell’avvenuta approvazione definitiva della variante urbanistica a mezzo di decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Per quanto attiene alle correlazioni e/o eventuali interferenze del programma costruttivo in progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti non si rileva alcun contrasto significativo delle opere in progetto con i criteri informativi generali dello strumento urbanistico vigente, nè si rilevano disarmonie con la programmazione comunale peraltro tesa all’incentivazione degli interventi nel settore produttivo. Si rileva altresì, che le opere in progetto non contrastano con il programma triennale delle opere pubbliche di cui alla L.S. 109/94 nè interessano aree destinate a standards di cui al D.M. 2/4/68 n. 1444.

Per quanto attiene alla eventuale sussistenza delle condizioni ostative alla definizione del richiesto Accordo di Programma si rileva che per l’area oggetto dell’intervento non ricorrono le condizioni di immodificabilità assoluta, ancorchè transitoria, finalizzate alla tutela del territorio e dell’ambiente di cui alla L.R. 56/80. Per quanto attiene al grado di infrastrutturazione dell’ambito di intervento si rileva che questo risulta sufficientemente servito per quanto riguarda alla rete viaria, per

quanto concerne l’approvvigionamento idrico (mediante idonea cisterna di riserva), per quanto concerne lo scarico di acque reflue (idoneo impianto di smaltimento).

Con riferimento invece alle opere di urbanizzazione secondaria l’intervento ottempera al dettato normativo di cui all’art. 5 punto 1 del D.M. n° 1444/68 per quanto attiene alla dotazione di area a standards. La proposta progettuale prevede aree a standards di mq 3718. Risultano individuati altresì, all’interno del lotto fondiario, le aree destinate a parcheggio privato nella misura superiore di cui all’art. 2 della L.S. n° 122.

Per quanto attiene ai contenuti della bozza di convenzione presentata dalla società questa risulta conforme alle disposizioni della L.R. n° 8/98.

Per quanto attiene ai contenuti del piano occupazionale questo risulta idoneo attesa la previsione di n. 10 addetti, in aggiunta a quelli attualmente occupati, così come previsto dalla normativa regionale. Il piano economico finanziario risulta in linea di massima coerente con le previsioni progettuali e l’iniziativa imprenditoriale.

Tutto ciò premesso e considerato

- VISTA il D.lvo 267 /2000;
- VISTA la L.R. 56/80;
- VISTO il P.R.G. e le NTA del Comune di Castellana Grotte;
- VISTE le LL RR 34/94 e n. 13/95;
- VISTA la documentazione scrittografica trasmessa che risulta esaustiva per quanto attiene alla definizione della necessaria variante urbanistica;
- VISTA la non disponibilità di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per l’ubicazione dell’intervento in progetto;
- VISTA la dichiarazione di impegno, da parte del privato proponente, a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria mancanti, nonché la dichiarazione di cessione gratuita delle relative aree;
- VISTA la dichiarazione di impegno, da parte del privato proponente, sia a conservare destinazione d’uso degli immobili in progetto, che a provvedere all’assunzione immediata di ulteriori n° 10 addetti per un periodo non inferiore a 5 anni fornendo all’uopo idonea e formale garanzia;

- VISTA la deliberazione di CC. n° 32 in data 1 8.02.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, a norma dell'art. 41 del vigente Statuto Comunale, con atto di indirizzo è stato autorizzato il sindaco di Castellana Grotte alla sottoscrizione dell'Accordo di programma proposta dalla Società ICAM S.r.l.;
- RITENUTO che sussistono, pertanto, per il caso in specie tutti i presupposti giuridici di cui alle LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98;

### SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

favorevole all'accoglimento dell'istanza ed alla conseguente richiesta al Presidente della Giunta Regionale della definizione dell'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione del programma costruttivo di cui all'oggetto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalle LL.RR. n° 34/94 e n° 8/98 e dall'art. 34 del D.lvo n° 26772000, previa l'acquisizione del prescritto Parere Paesaggistico come prescritto dalle Norme tecniche del P.U.T.T./P."".

Ciò premesso ed entrando nel merito della proposta progettuale, si rappresenta che l'intervento proposto interessa aree tipizzate dal P.R.G. vigente del Comune di Castellana Grotte come zona "Agricola Normale E1"; il tutto interessante una superficie, di circa mq. 35.603 da considerarsi ai fini dei calcoli degli indici e quindi degli standards. L'area è, inoltre riportata in catasto alle p.lle nn. 33-35-44-45-109-110-129 del foglio di mappa n. 32 in agro del comune di Castellana Grotte alla contrada Ferrone, con accesso regolato sia dalla S.S. 377 Castellana-Putignano che dalla S.C. Ferrone

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici, i cui valori sono stati desunti dagli elaborati grafici e dalla relazione di progetto:

Superficie del suolo: mq. 35.603

Superficie fondiaria: mq. 31.885

Altezza massima = m. 6,60 opificio; m. 10,80 uffici; m. 15,00 volumi speciali.

Volume di progetto uffici: mc. 7200;

Volume di progetto opificio: mc. 52800;

Volume totale di progetto: mc. 60.000

Indice di fabbricabilità territoriale: (mc. 60.000/mq.

35.603)= mc/mq 1,69;

Rapporto di copertura: 24,1%;

Aree a standards: mq. 3718;

Parcheggi: mq. 1770.

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di un insediamento di tipo industriale per la produzione di sistemi automatizzati ai magazzini e archivi così suddiviso:

- Un corpo di fabbrica principale a pianta rettangolare, delle dimensioni lorde di mt. 120,30 x 60,30 su un solo livello, suddiviso in distinti reparti per i cicli produttivi( parti meccaniche ed elettroniche, assemblaggio, verniciatura ecc.);
- Un corpo di fabbrica secondario a pianta trapezoidale, con ingombro pari a mq.2.000, articolato su tre livelli:
  - piano terra destinato ad uffici e impiantisti elettrici con relativi servizi;
  - primo piano ove sono ubicati uffici e piazza conferenze con relativi servizi;
  - primo piano ove sono ubicati uffici e sala conferenze e relativi servizi;

All'interno dell'area recintata, sono previsti parcheggi, area a verde, sistema viario e pedonale oltre a cabina ENEL come da elaborati di progetto.

La soluzione rielaborata ha comportato la rilocalizzazione delle aree per standards ed una diversa ubicazione del corpo di fabbrica della cabina ENEL.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali trasmessi dal Comune di Castellana Grotte con nota n. 4634 dell'11/03/2004 da intendersi quindi integrativi e sostitutivi di quelli inviati con nota n. 2973 del 13/02/2004 e posti a base delle valutazioni operate in questa sede; nello specifico:

- Relazione illustrativa;
- Tav. 1) Relazione urbanistica;
- Tav. 2) Stato di fatto su stralcio catastale
- Tav. 3) Inquadramento territoriale: Stralcio del P.R.G. - Progetto su stralcio di P.R.G.
- Tav. 4) Verifica compatibilità ambientale con Pianificazione Regionale (PUTT-PBA)
- Tav. 5) Verifica compatibilità ambientale con Pianificazione Comunale

- Tav. 6) Planimetria Stato di fatto su Aerofotogrammetrico
- Tav. 7) Progetto: Nuova Zonizzazione P.R.G.
- Tav. 8) Progetto intervento su Stralcio di P.R.G.
- Tav. 9) Progetto: Intervento su Fotogrammetrico
- Tav. 10) Progetto: Destinazione d'uso delle aree - parametri urbanistici ed edilizi
- Tav. 11) Progetto su stralcio catastale
- Tav. 12) Progetto: Planimetria generale
- Tav. 13) Progetto Planimetria con indicazione dei materiali delle pavimentazioni esterne
- Tav. 14) Progetto: Planimetria dell'area a parcheggio pubblico (D.M. n. 1444) - Particolare Sezione
- Tav. 15) Piante
- Tav. 16) Progetto: Prospetti e sezioni
- Tav. 17) Progetto: Viste prospettiche;
- Tav. 18) Conformità del progetto alle prescrizioni del D.M. n. 236/89 - superamento delle barriere architettoniche
- Tav. 19) Progetto cabina ENEL
- Tav. 20) Schema di Impianto IMHOFF e pozzo di raccolta liquami;
- All. A) Verifica di compatibilità al P.U.T.T./P: Stralci di tavole e norme tecniche - Documentazione fotografica - Individuazione dei sistemi territoriali;
- All. B) Documentazione catastale e titoli di proprietà;
- All. C) Schema di Convenzione;
- All. D) Business Pian;
- All. E) Indagine Geofisica e Relazione Geologica-tecnica.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n° 34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di Castellana Grotte, si desume che:

- a) che l'attività dell'insediamento produttivo a carattere industriale comporterà, a regime, l'utilizzo di mano d'opera pari a n. 10 unità che andranno ad aggiungersi ai n. 34,2 occupati, per un totale complessivo di n. 44,2 dipendenti;
- b) che lo strumento urbanistico generale vigente P.R.G. del Comune di Castellana Grotte non dispone di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace atte a consentire la realizzazione dell'intervento in progetto (come da relazione dell'U.T.C. del 10/03/2004).

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla ditta "ICAM S.r.l." sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente P.R.G.

La variante connessa all'Accordo di Programma risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico attesa la localizzazione del lotto d'intervento, di agevole accessibilità e comunicazione con l'arteria stradale esistente (S.S. 377) e non confliggente con la pianificazione comunale esistente nè con le direttrici di espansione dell'abitato.

L'intervento, tuttavia, dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Nell'ambito del lotto d'intervento, dovrà essere ceduta praticamente al Comune, ai sensi dell'art. 5 - 1° comma - del D.I.M. 2.4.68 n. 1444, una superficie pari al 10% di quella totale del lotto, secondo le indicazioni progettuali di cui alla relazione rielaborata;
- 2) Nella realizzazione degli interventi e delle recinzioni del lotto dovranno essere rispettate le distanze del Nuovo Codice della Strada (in rapporto alla S.S. 377 che collega Castellana a Putignano e alla S.C. Ferrone);
- 3) Nella fascia di rispetto stradale opportunamente piantumata si potrà realizzare la sola viabilità di accesso al lotto;
- 4) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m. e, comunque, non inferiore alla quantità indicata negli atti progettuali;
- 5) Perimetralmente alle aree interessate, dovranno essere piantumate alberature in modo da realizzare effetti mitigatori dell'intervento proposto;
- 6) Obbligo da parte della ditta ICAM S.r.l. di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di adduzione dell'acqua potabile e alla rete di smaltimento delle acque reflue di fogna bianca e nera nonchè del relativo ciclo di trattamento in conformità alla vigente legisla-



zione in materia, alla fornitura di energia elettrica a servizio dell'insediamento nonché alle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento;

- 7) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del Soggetto proponente in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (n. 10 addetti a regime, in aggiunta a quelli impegnati - n. 34,2 - e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'insediamento industriale. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri relativi al permesso di costruire. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

Inoltre, ricadendo le aree interessate dall'intervento in ambito territoriale esteso di valore distinguibile "B" del PUTT/Paesaggio (approvato dalla G.R. con Delibera n. 1748/200) la variante urbanistica è soggetta a "parere paesaggistico" ai sensi del combinato disposto degli art. 2.01 - punto 2 - e 5.03 delle N.T.A. del PUTT/p.

Gli indirizzi di tutela per l'ambito "B" prevedono: conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione dei territori.

In merito, al progetto è allegata la relazione di verifica di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni del P.U.T.T./P. dalla quale si evince:

“Dall'esame della tavola C1 del P.U.T.T./P, relativa alla classificazione degli ambiti territoriali estesi, si evince che l'area di intervento ricade in

AMBITO ovvero “di valore rilevante”, così come specificato dalla apposita normativa di settore.

Tale ambito viene così definito: laddove sussistono condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti”.

L'intervento per tale ragione risulta sottoposto a tutela diretta dal Piano.

In tale ambito la salvaguardia e la valorizzazione paesaggistica viene normativamente perseguita attraverso l'applicazione degli indirizzi di tutela art. 2.02 p.to 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, che considerano la possibilità di interventi di trasformazione del territorio, ma operando con la massima cautela, cercando di salvaguardare e valorizzare l'attuale assetto, recuperando le situazioni compromesse.

Il progetto proposto, ispirandosi al quadro normativo, adotta soluzioni tendenti a non incidere negativamente nel contesto paesaggistico di riferimento in modo da rendere oggettivamente compatibile sotto tale profilo la realizzazione dell'intervento.

Infine in riferimento agli ambiti territoriali distinti che costituiscono singoli beni individuati dal P.U.T.T./P nei sottosistemi: assetto geologico e idrogeologico; copertura botanico vegetazionale colturale e presenza faunistica; catasto delle grotte, si evidenzia che nell'area di interesse e nello spazio fisico di contesto non si riscontra nessuna delle singole categorie di beni innanzi descritte e censite negli appositi elenchi allegati al P.U.T.T./P. Per quanto attiene la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: vincoli e segnalazioni architettonici-archeologici, lo spazio fisico di contesto rientra nella zona trulli; nell'area di intervento non si riscontrano però beni rientranti in questa categoria: come si evidenzia dalle fotografie allegate vi è solo presenza di un lamione e di un trullo che il progetto prevede di recuperare in toto. Per quanto attiene infine il sottosistema assetto geomorfologico, la tavola serie n. 10: geomorfologia, segnala presenza di cigli di scarpate: in effetti ciò non è; infatti il Piano definisce “versante” le aree delimitate da un ciglio di scarpata ed un pianoro e ciglio di scarpata l'orlatura superiore; ma definisce pianoro l'area con pendenza assoluta inferiore al 10%; poiché dall'esame del piano quotato si rileva che la pendenza di tutta l'area di intervento è inferiore ai 10%: ciò significa che in base alle definizioni date

dal Piano vi è assenza di “versanti” (che dovrebbero avere pendenza superiore al 10%) e conseguentemente anche assenza di cigli di scarpate. Pertanto l’area di intervento deve considerarsi non soggetta a regimi di tutela di versanti e crinali.

L’area oggetto di intervento non risulta assoggettata a nessun vincolo rinveniente da norme statali e regionali vigenti e ancor meno da vincoli di natura paesistico ambientale.

Il sito di intervento ricade a sud dell’abitato di Castellana Grotte a circa 2500 m dal paese. Il territorio a sud-est di Bari presenta una struttura geologica omogenea, dalla quale derivano le forme ed i modi di utilizzazione del suolo agrario, la distribuzione della popolazione, ecc.

Strettamente connessa alla struttura geologica è la morfologia caratterizzata da una serie regolare di gradini la cui ampiezza va riducendosi procedendo dal mare verso l’interno fino a una profondità di 6-8 Km e fino ad un’altitudine di circa 200 m sul livello del mare. La simmetria di questa scalinata naturale (murgia costiera) si interrompe a questo punto con il variare dell’ampiezza dei successivi gradini e la conseguente assai meno accentuata pendenza, dando così origine al primo ampio ripiano murgiano noto come Bassa Murgia: Castellana Grotte e Conversano sono localizzate ai suoi lembi.

Sotto il profilo dell’assetto geologico l’area risulta appartenere al basamento calcareo dell’altopiano murgiano posto su un esteso ripiano subpianneggiante. Ma ad individuare e differenziare maggiormente la plastica del territorio a sud-est di Bari sono le manifestazioni carsiche epigee ed ipogee collegate alla azione chimica esercitata dalle acque piovane sulla roccia calcarea affiorante. Le caratteristiche geologiche del basamento roccioso del territorio a sud-est di Bari e la natura autoctona dei terreni agrari, unitamente alle condizioni climatiche, spiegano la maggiore diffusione delle colture arboree (ulivo, ciliegio, mandorlo) rispetto ai seminativi, così come accade nella maggior parte del territorio di Castellana. Nell’area interessata dal progetto vi è alberatura, costituita da ulivi così come si evince dalla documentazione fotografica.

Paesaggisticamente detto territorio è contrassegnato da un paesaggio agrario con presenza di beni diffusi costituiti prevalentemente da pareti a secco di delimitazione dei campi, trulli sparsi, isolati fabbricati rurali.

Tali beni diffusi, ancorché non censiti come beni singoli, vengono tuttavia riconosciuti dal P.U.T.T./P nella loro generalità come significatività paesaggistiche e quindi come beni da salvaguardare.

Come meglio si dirà più avanti il progetto prende in considerazione tale orientamento e pertanto prevede il recupero e la conservazione di tali significatività.

In relazione poi agli specifici sistemi territoriali, così come definiti al punto 2.1 dell’art. 1.02 del piano, vale quanto detto al punto 4 della presente relazione.””

Premesso quanto sopra, fermo restando la successiva fase degli adempimenti da parte del Comune secondo le procedure previste dal P.U.T.T., si ritiene che l’intervento in parola per la sua localizzazione in un’area non interessata direttamente e/o indirettamente dalla presenza di ambiti territoriali distinti non interferisce conseguentemente sia con gli indirizzi che con le direttive di tutela fissate dal P.U.T.T. per l’ambito territoriale esteso di riferimento. Pertanto la trasformazione dell’attuale assetto paesaggistico che l’intervento in progetto comporta è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi propri dell’ambito territoriale esteso interessato in quanto non interferisce con alcuna componente strutturante l’attuale assetto paesaggistico nè l’intervento in progetto costituisce pregiudizio alla successiva qualificazione paesaggistica dell’ambito in questione prevista dalla pianificazione comunale sott’ordinata.

Premesso quanto innanzi e in relazione al “parere paesaggistico” previsto dall’art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/paesaggio, per la variante urbanistica proposta, sulla scorta di quanto sopra prospettato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole con le seguenti prescrizioni, al fine di tutelare i segni tipici del paesaggio agrario comunque presenti sull’area oggetto di intervento, soprattutto visivo, e per un miglior inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- siano preservati il più possibile i muri a secco presenti all’interno dell’area di intervento che costituiscono i segni della stratificazione storica delle tecniche di conduzione agricola del luogo e pertanto meritevoli di tutela. Le recinzioni ed i muri di contenimento a farsi dovranno essere realizzati

in analogia formale e materica con i muretti a secco esistenti.

- Le alberature di pregio esistenti (alberature di olivo) siano preservate o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto nella stessa area, ovvero implementate con soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi soprattutto a ridosso delle volumetrie di progetto nonchè a ridosso delle aree a maggiore fruizione visiva (lungo il confine di proprietà e la viabilità pubblica esistente), siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme dell'area oggetto d'intervento.
- Per garantire un ottimale inserimento paesaggistico, siano utilizzati quali materiali di finitura esterna, intonaci con colori tenui tipici della zona (colori tenuti della gamma delle terre).

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.), che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla l.r. n. 7/98.

Si dà, altresì, atto che:

- l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000;
- l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2002 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico generale vigente rispettivamente nei termini di ritipizzazione dell'area da zona "Agricola E1" a zona "Industriale" sotto l'osservanza degli indici e parametri urbanistico - edilizi così come sopra riportati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del D.lgs n. 267/2000, dal Consiglio Comunale di Castellana Grotte entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione del-

l'articolo unico della L.R. n° 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Castellana Grotte.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Infine, si dà atto che, il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1284 del 10.10.2000.

Si dà atto, altresì, che il presente provvedimento può definirsi ai sensi dell'art. 2 - 2° comma - della l.r. n. 3/2004, trattandosi di richiesta inviata in data antecedente all'entrata in vigore della stessa l.r. n. 3/2004.""

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4, COMMA 4°, LETT. E - DELLA L.R. N. 7/97.**

**"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"**

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore, dal responsabile dell'U.O. e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19.12.94 n° 34 integrata e modificata dalla L.R. n. 8 del 28 gennaio 1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Castellana Grotte per la realizzazione, in variante al vigente P.R.G., da parte della "ICAM s.r.l." di un stabilimento industriale per la produzione di sistemi automatizzati ai magazzini e archivi nel Comune di Castellana Grotte.
- DI RILASCIARE il parere paesaggistico con prescrizioni di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa, e fermo restando, per gli interventi esecutivi, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio della C.E.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

### ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di Canosa di Puglia rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Simone PINTO in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34, così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, per la realizzazione di impianti produttivi nel Comune di Castellana Grotte da parte della ditta "ICAM S.r.l."

#### PREMESSO:

a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come

modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del Dlgs n. 267/2000 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;

- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, previamente autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 34 del D.lgs n. 267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto di approvazione del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

#### CONSIDERATO:

- a) che la ditta "ICAM S.r.l." ha in programma la realizzazione di un impianto produttivo a carattere industriale, nel territorio del Comune di Castellana Grotte;
- b) che, la Ditta "ICAM S.r.l." sarà responsabile delle garanzie e degli obblighi specificatamente previsti dalla legge e dalla convenzione;
- d) che, in assenza non disponendo di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficaci nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di Castellana Grotte ha richiesto, con istanza in data 13/02/2004, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di impianti produttivi da parte della ditta "ICAM S.r.l." con

reperimento di area idonea, in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.).

### **PRESO ATTO**

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco di Castellana Grotte:

- a) che lo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.) del Comune di Castellana Grotte Puglia non dispone di aree sufficienti e idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficaci per la realizzazione dell'insediamento programmato dalla ditta "ICAM S.r.l.", e pertanto è stata individuata apposita area della superficie totale di 35.603 mq. con destinazione a "zona Agricola Normale E1" del vigente P.R.G.
- b) che l'area individuata, risulta censita in catasto terreni in agro di Castellana Grotte al foglio n° 32 p.lle nn° 33-35-44-45-109-110-129, per una superficie territoriale di 35.603 mq. L'intervento è ubicato in agro del Comune di Castellana Grotte alla contrada Ferrone lungo la S.S. 377 Castellana - Putignano;
- c) che la ditta "ICAM S.r.l." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondarie necessarie, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione a regime nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 10 unità che andranno ad aggiungersi ai n. 34,2 occupati;

### **VISTA**

la deliberazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di Canosa di Puglia ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, per la realizzazione dell'intervento da parte della ditta "ICAM S.r.l."

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Castellana Grotte, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) In attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, la Regione Puglia e il Comune di Castellana Grotte con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della ditta "ICAM S.r.l." di impianto produttivo in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.). Il complesso a carattere industriale, ricade in un'area con destinazione a "zona agricola normale E1" dal vigente P.R.G. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento si fa riferimento agli elaborati grafici riportati nella delibera di G.R. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5 punto 1 del D.M. n° 1444/68; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- 4) La ditta "ICAM S.r.l." dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.
- 5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Castellana Grotte e la ditta "ICAM S.r.l." diretta a disciplinare:
  - a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
  - b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria;

- c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali n. 10 nuovi addetti (che andranno ad aggiungersi ai n. 34,2 occupati, per un totale complessivo di n. 44,2 dipendenti) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri relativi al permesso di costruire. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.
- La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Castellana Grotte ratificherà il presente Accordo di Programma.
- 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 quarto comma del D.lgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.) ed attuativi del Comune di Castellana Grotte. Resta inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Castellana Grotte, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della vigente normativa. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.
- 7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.
- 8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla ditta "ICAM S.r.l." il permesso di costruire entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n° 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.
- 9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.
- 10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Castellana Grotte provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.
- 11) Ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del Dlgs n. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Castellana Grotte.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del  
Comune di Castellana Grotte  
Dott. Simone Pinto

Il Presidente della  
Regione Puglia  
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 2020

**TRIGGIANO (Ba) – Piano Regolatore Generale – Approvazione con prescrizioni e modifiche e rilascio parere paesaggistico.**

L'Assessore all'Urbanistica, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ed Assetto del Territorio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Triggiano è dotato di Regolamento Edilizio ed annesso Programma di Fabbricazione approvato nel 1971.

Con delibera del Commissario ad acta n. 01 del 12/01/2001 è stato adottato il P.R.G. del territorio comunale.

A seguito delle pubblicazioni degli atti del P.R.G. risultano presentate n. 135 osservazioni/opposizioni, controdedotte dal Commissario ad acta con delibera n. 02 del 05/07/2001.

La documentazione del P.R.G. come innanzi adottato, comprendente lo studio della fattibilità geologica del territorio, è stata trasmessa all'Assessorato riferente con nota comunale prot.23330 del 09/10/2001 e successivamente integrata.

Sono inoltre pervenute direttamente all'Assessorato n. 6 osservazioni fuori termini.

Per i vincoli presenti sul territorio comunale risultano acquisiti i seguenti pareri:

- Soprintendenza per i Beni Archeologici - Taranto: parere favorevole con nota prot. n° 16878 del 07.08.2003;
- Regione Puglia - Ispettorato Rip.le Foreste: nota prot. n° 766 del 25.05.2003, dalla quale risulta non esservi alcun vincolo idrogeologico nel territorio comunale di Triggiano;
- Soprintendenza B.A.P. - Bari: parere favorevole con nota prot.23791 del 24.11.2003.

Nel P.U.T.T./P. risultano per il Comune di Triggiano i seguenti vincoli:

- dall'elenco dell'idrologia superficiale (corsi d'acqua): "Lama San Giorgio";
- dall'elenco vincoli e segnalazioni archeologiche ed architettoniche: "Lama San Giorgio" ed "Ipogei Chiesa Matrice".

Lo stesso P.U.T.T./P. ha individuato, quale "Ambito Territoriale Esteso", l'insieme della "Lama San Giorgio" e definito le linee indicative di:

- Ambito di valore rilevante "B";
- Ambito di valore distinguibile "C";
- Ambito di valore relativo "D".

Ha individuato inoltre, quale "Ambito Territoriale Distinto", la "Lama San Giorgio" con la seguente classificazione:

- sistema: assetto geologico - geomorfologico - idrogeologico;
- sottosistema: idrogeologico;
- componente: corso d'acqua;
- nome emergenza: "Lama San Giorgio".

Il P.U.T.T./P. ha individuato, quale "Ambito Territoriale Distinto", gli "Ipogei Chiesa Matrice" con la seguente classificazione:

- sistema: della stratificazione storica e della organizzazione insediativi;
- componente: arca archeologica;
- nome: "Ipogei Chiesa Matrice";
- località: centro urbano.

Il territorio comunale non risulta invece interessato dalla presenza di suoli soggetti ad "usi civici" (rif: elaborati del P.U.T.T./P.).

Gli atti tecnico-amministrativi del P.R.G. sono stati sottoposti -ai sensi delle LL.rr. n. 24 del 04/07/94, n. 8 del 28/01/98 e n. 32/2001 (art. 21) - all'esame del Comitato Urbanistico Ristretto, designato con nota assessorile prot. n. 1362 del 25/02/2003.

Il suddetto Comitato Ristretto, con propria Relazione-parere in data 29/07/2004, ha operato in merito al P.R.G. stesso le verifiche e le analisi per i seguenti contenuti ed aspetti:

- aspetti generali procedurali ed amministrativi;
- ricognizione giuridica del territorio comunale;
- sistema delle tutele e pareri espressi per i vincoli di legge;
- obiettivi del P.R.G.;
- tipizzazioni del P.d.F., residue capacità insediative, stato di attuazione dello stesso P.d.F. e standards urbanistici esistenti;
- sistema produttivo industriale, artigianale e commerciale esistente;
- dimensionamento del P.R.G. per il settore residenziale;
- dimensionamento del P.R.G. per il settore produttivo;
- aree per attività agricole;
- superfici a standards e zone "F";
- modifiche apportate dal Commissario ad acta in sede di adozione.

Il Comitato Ristretto ha pertanto ritenuto meritevole di approvazione il P.R.G. in argomento, con le considerazioni conclusive e prescrizioni di cui ai punti 2.3.8 (modifiche apportate dal Commissario ad acta in sede di adozione), 3.1 (dimensionamento e zonizzazione), 3.2 (norme tecniche di attuazione), 3.3 (regolamento edilizio) della Relazione-parere.

Con riferimento alle osservazioni dei cittadini, il Comitato Ristretto, a seguito dell'esame delle stesse, ha assunto le proprie determinazioni come da punto 3.4 della citata Relazione-parere.

Si riferisce inoltre che, ai sensi dell'art.5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T./P., approvato con delibera di G.R. n. 1748 in data 15/12/2000 (pubblicata sul B.U.R. n.6 in data 11/01/2001), il P.R.G. in argomento è assoggettato al rilascio del parere paesaggistico da parte della Giunta Regionale.

A tale proposito, lo stesso P.R.G. è stato corredato di n. 2 elaborati ("Relazione" e "Allegato A" in scala 1:5000) aventi ad oggetto l' "adeguamento" al P.U.T.T., redatti dagli ingegneri L. Scarselletta e C. Ferrante, adottati dal Commissario ad acta con deliberazione n. 03 del 05/10/2001 e rimessi all'Assessorato referente con nota comunale prot. 9012 del 14/04/2003.

In detto "adeguamento" del P.R.G. al P.U.T.T./P., i professionisti incaricati, in seguito a ricognizione sul luogo, hanno individuato la classe di appartenenza 2.2 della "Lama San Giorgio" (trattandosi di territorio non montano con pendenze inferiori al 30%), l'area di pertinenza e l'area annessa.

L'area di pertinenza - viene specificato negli atti proposti - è quasi tutta leggibile sia in loco che negli elaborati di P.R.G., restando però non evidenziata in questi ultimi la presenza di una attività estrattiva di materiale lapideo che ha modificato in parte l'alveo naturale della Lama, rimanendo quindi definita dal P.R.G., come pertinenza, un'area più estesa di quella in origine.

La tavola di "adeguamento" del P.R.G. ("Allegato A" con la ricostruzione grafica del confine originario "scarpata/versante" ha ridotto l'area di pertinenza individuata dal P.R.G., separando da questa quanto ritenuto impropriamente aggregato a causa dell'attività estrattiva; conseguentemente l'area annessa è stata dimensionata con una fascia parallela di profondità costante di mt. 150 rispetto all'area di pertinenza.

Con riferimento agli "Ipogei Chiesa Matrice", individuati dal P.U.T.T./P. quale "Ambito Territoriale Distinto", l' "adeguamento" prescrive "la conservazione, la loro appropriata fruizione e la salvaguardia del contesto in cui sono inseriti" e, in attuazione degli indirizzi di tutela, che venga "evitata ogni alterazione dell'integrità visuale e perseguita la riqualificazione del contesto".

Stante quanto innanzi, ed attesi i contenuti degli elaborati di "adeguamento" proposti, può procedersi al rilascio del parere paesaggistico in ordine al P.R.G. in argomento, a norma delle richiamate disposizioni dell'art. 5.03 delle Norme del P.U.T.T./P.

Tutto ciò premesso e sulla scorta delle determinazioni assunte dal Comitato Ristretto con la Relazione-parere citata, qui in toto condivisa, si propone alla Giunta l'approvazione del P.R.G. del Comune



di Triggiano, come sopra adottato, con l'introduzione negli atti e grafici del P.R.G. stesso delle prescrizioni e modifiche riportate nella Relazione-parere ed innanzi precisate.

Anche per quanto attiene alle osservazioni presentate, si propone alla Giunta di condividere le determinazioni del Comitato Ristretto, innanzi richiamate.

Si propone altresì, per le motivazioni in precedenza riportate, il rilascio del parere paesaggistico per il P.R.G. in argomento, ai sensi dell'art. 5.03 delle Norme del P.U.T.T./P.

In ordine alle disposizioni di legge in materia di beni soggetti ad "usi civici", si precisa che il territorio del Comune di Triggiano non risulta interessato (per quanto è possibile riscontrare dagli elaborati del P.U.T.T./P.) da suoli sottoposti ai citati "usi civici".

Sul medesimo territorio comunale sussiste il vincolo di zona sismica, giusta subentrata delibera di G.R. n. 153 del 02/03/04, in relazione al quale è necessaria l'acquisizione del parere del competente Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell'art. 13 della L. 02/02/74 n. 64, almeno prima della definitiva approvazione del presente strumento urbanistico generale.

Il tutto da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art. 16, undicesimo comma, della L.r. n. 56/1980.""

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).**

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:**

**"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE".**

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Unità Operativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - decimo comma - della L.r. n. 56/1980, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, il P.R.G. del Comune di Triggiano, adottato dal Commissario ad acta con deliberazione n. 01 del 12/01/2001, con l'introduzione negli atti e grafici del P.R.G. medesimo delle prescrizioni e modifiche riportate ai punti 2.3.8, 3.1, 3.2 e 3.3 della Relazione-parere in data 29/07/04 del Comitato Urbanistico Ristretto (parte integrante del presente provvedimento) ed innanzi richiamate;
- DI DECIDERE, in ordine alle osservazioni presentate, in conformità con quanto proposto in merito dal Comitato Ristretto al punto 3.4 della Relazione-parere, qui in toto condiviso;
- DI RILASCIARE inoltre, per le motivazioni in precedenza riportate, il parere paesaggistico per il P.R.G. in argomento, ai sensi dell'art. 5.03 delle Norme del P.U.T.T./P. approvato con deliberazione della G.R. n. 1748 del 15/12/2000;
- Il Consiglio Comunale di Triggiano procederà, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980, all'adozione delle proprie determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche introdotte d'ufficio negli atti e grafici del P.R.G. medesimo;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Triggiano, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

**COMITATO URBANISTICO REGIONALE****COMITATO RISTRETTO**

(LL.RR. n. 24/94, n. 8/98 e n. 32/2001 - Art. 21)

**Piano Regolatore Generale  
Comune di TRIGGIANO (BA)****RELAZIONE- PARERE****Il Comitato Ristretto,**

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi inerenti il P.R.G. in epigrafe, rimessi per il parere di cui all'art. 16, ottavo comma della L.R. n. 56/80;

UDITO il relatore, Arch. Gian Luigi CONSALES;

**1.0 PREMESSO****1.1 ASPETTI GENERALI**

Il Comune di Triggiano è dotato di Regolamento Edilizio ed annesso Programma di Fabbricazione predisposto ai sensi dell'art. 34 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, ed entrato in vigore nel 1971.

L'iter del Piano Regolatore Generale in esame ha visto l'elaborazione e presentazione, con successiva approvazione da parte del C.C., dei Rapporti di Settore, la cui indagine è stata strutturata in:

*Parte I - Lo scenario di riferimento territoriale*

- l'area metropolitana barese nel contesto euro mediterraneo;
- le direttrici di sviluppo territoriale dell'area metropolitana e le politiche localizzative;

*Parte II - Le dinamiche territoriali ed urbane*

- le dinamiche demografiche;
- le dinamiche edilizio-residenziali;
- problemi e prospettive del distretto produttivo Triggiano - Capurso;
- il sistema infrastrutturale e dei servizi;

*Parte III - Gli obiettivi territoriali del P.R.G. di Triggiano*

- gli obiettivi territoriali della direttrice Sud-Est dell'area metropolitana di Bari: gli accordi di pianificazione;
- gli obiettivi edilizio-residenziali del P.R.G. di Triggiano;
- gli obiettivi produttivi del P.R.G. di Triggiano;
- gli obiettivi infrastrutturali e dei servizi del P.R.G. di Triggiano.

Sulla base dei Rapporti di Settore è stata redatta, nel giugno 1995 dai progettisti del P.R.G., la Relazione di Base per la Delibera Programmatica.

L'Amministrazione Comunale, ai sensi del 2° comma dell'art. 16 della L.R. n° 56/80, con delibere n° 46 del 26.07.1996 e n. 49 del 18.10.1996, ha approvato la Deliberazione Preliminare di Base.

Ha inoltre approvato ed aggiornato i Rapporti di Settore, ai sensi della delibera G.R. n° 6320/89, con delibera G.M. n° 306 del 10.05.1995 e n° 73 del 13.02.1998.

Con la delibera C.C. n° 123 del 03.03.1998 sono state puntualizzate le problematiche, in conseguenza dell'esame con la presenza dei progettisti del P.R.G., "dello sviluppo territoriale, delle correlazioni fra il Comune di Triggiano ed i Comuni vicini, fra il vigente P. di F. ed il redigendo P.R.G., fra il territorio ed i beni culturali ed ambientali, fra le soluzioni territoriali e le necessità di creare i presupposti per lo sviluppo di nuove attività produttive nell'ambito del terziario, delle strutture turistiche ricettive, sportive, ricreative e del tempo libero in generale, la esigenza della sistemazione viaria e della congruità con la validità temporale del P.R.G."

In data 23.03.1998 i progettisti hanno presentato all'Amm.ne Comunale la bozza preliminare del P.R.G.

La G.M., con delibera n° 162 del 04.06.1999, ha approvato la bozza preliminare del P.R.G., costituita dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione;
- 2) Regolamento Edilizio;
- 3) Norme Tecniche di Attuazione;
- 4) P.R.G. - il territorio;
- 5) n° 2 tavole sullo stato attuale della pianificazione comunale;
- 6) n° 2 tavole sulla programmazione attuale "Il sistema delle aree pubbliche";
- 7) n° 2 tavole sul P.R.G. - Zonizzazione;
- 8) P.R.G. - Comparti Urbani - Zonizzazione;
- 9) P.R.G. - Comparti Urbani - Dati tecnici;
- 10) Tavola 5a - Analisi dell'edificato storico architettonico da tutelare;
- 11) Tavola 5b - Analisi dell'edificato storico architettonico da tutelare;
- 12) Tavola 5c - Analisi dell'edificato storico architettonico da tutelare;
- 13) Tavola 5d - Analisi dell'edificato storico architettonico da tutelare.

Con deliberazione G.M. n° 236 del 22.07.1999, notificata ai progettisti in data 29.07.1999, prot. n° 18802, ha proposto osservazioni e suggerimenti alla bozza preliminare del P.R.G., approvata in precedenza.

In data 23.02.2000 è stata dai progettisti consegnata all'Amm.ne Comunale la bozza definitiva del P.R.G., costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale;
- Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. (N.T.A.);
- Regolamento Edilizio (R.E.);
- Tav. 1 - Carta di inquadramento intercomunale - scala 1:25.000;
- Tav. 2 A/B - Territorio Comunale: ricognizione fisico giuridica - scala 1:5.000;
- Tav. 3 A/B - Centro abitato, programma attuale: il sistema delle aree pubbliche - scala 1:2.000;
- Tav. 4 A/B - Centro abitato: stato attuale della pianificazione comunale - scala 1:2.000;
- Tav. 5 A/B/C/D - Centro abitato: analisi dell'edificato storico; edifici da tutelare - scala 1:1.000;
- Tav. 6 - Studio della fattibilità geologica del territorio di Triggiano - redatto dal Prof. G. Spilotro e Dr. V. Specchio;
- Relazione di progresso;
- Allegati 1 e 2;
- Rapporti di Settore elaborati dal Dr. E. Daluiso;
- Relazione di base per la Delibera Programmatica; Tavole di progetto:
- Tav. 7 - Il P.R.G. - Inquadramento intercomunale - scala 1:25.000
- Tav. 8 A/B - Il territorio comunale - La zonizzazione di P.R.G. - scala 1:5.000;
- Tav. 9 A/B - Centro urbano - Zonizzazione - scala 1:2.000;
- Tav. 10 - Centro urbano Comparti - Zonizzazione - scala 1:4.000;
- Tav. 11 - Centro urbano Comparti - Dati tecnici - scala 1:4.000;
- Tav. 12 - Centro urbano - Strade di P.R.G.

Atti Amministrativi allegati:

- Delibera n° 01 del 12.01.2001 del Commissario “ad acta” - “Comune di Triggiano - Adozione del P.R.G. delibera 01/P.R.G. del registro del Commissario “ad acta” per la formazione ed approvazione del P.R.G.: Adozione del P.R.G.”
- Delibera n° 02 del 05.07.2001 del Commissario “ad acta” - “Comune di Triggiano - P.R.G. adottato con delibera del Commissario “ad acta” n. 01 del 12.01.2001. Esame e controdeduzioni delle osservazioni pervenute”.

## 1.2 OSSERVAZIONI

Avverso i predetti atti, pubblicati ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/80, risultano presentate n. 135 osservazioni, tutte controdedotte dal Commissario “ad acta” con delibera n° 02 del 05.07.2001; di seguito si elencano le stesse osservazioni (a lato se ne indica l’esito in sede di esame delle stesse da parte del Commissario ad Acta):

- 001 - COLLETTA Giovanni e Cristina (fg. 16/B, ptc. 966): accolta
- 002 - Presidente A.N. - Commissario C.D.U. - Coordinatore F.I.
  - Coordinatore comunale P.D.C. (19 punti): accolta nei punti 2.01, 2.02, 2.18 - accolto parzialmente il punto 2.11;
- 003 - CARBONARA Anna (fg. 15, ptc. 307): non accolta
- 004 - Federcommercio Triggiano (10 punti): accolta nei punti 4.09 e 4.10;
- 005 - CARBONARA Giuseppe: non accolta;
- 006 - DI FRONZO Giovanni: non accolta;
- 007 - MEROLA Geom. Luigi (2 punti): accolta;
- 008 - BATTISTA Ing. Vito G.: accolta;
- 009 - DI TARDO Avv. Giuseppe: non accolta;
- 010 - CAMPOBASSO Carlo e Francesco (fg. 15, ptc. 296-332 accolta parzialmente;
- 011 - RANIERI Giovanni ed altri (2 punti): non accolta;
- 012 - COSTANZA Vito (2 punti): non accolta;
- 013 - CHIONCHIO Pasqua Filomena (3 punti): non accolta;
- 014 - FORTUNATO Domenico (fg. 1, ptc. 84): non accolta;
- 015 - FORTUNATO Agostino (fg. 2, ptc. 160): accolta;
- 016 - CARBONARA Anna (fg. 23, ptc. 1349-454): non accolta;
- 017 - Sangiorgio s.r.l. - Ideazione e Costruzioni s.r.l. (2 punti): accolta;
- 018 - VILLANI Davide (2 punti): accolta;
- 019 - FERRARA Pasquale, Amministratore F.I.M. s.r.l.: accolta;
- 020 - VOLPE Antonio e FILIPPONIO Anna: accolta parzialmente;
- 021 - ADDANTE Vito (2 punti): non accolta;
- 022 - VELOCE Maria (fg. 19, ptc. 588-592-88): accolta;
- 023 - NARDULLI Domenica (fg. 24, ptc. 1299 sub. 2 ...): accolta parzialmente;
- 024 - RUBINO Filomena (fg. 19, ptc. 52-226): non accolta;
- 025 - ADDANTE Francesco ed altri (4 punti): accolta parzialmente;
- 026 - ADDANTE Stella Maria (fg. 19/A, ptc. 859-860 ... (2 punti): accolta parzialmente;
- 027 - D’ELIA Vincenzo e CARINGELLA Maria Agata (fg. 15, ptc. 987): non accolta;
- 028 - GIANNELLI Erminio (fg. 15, ptc. 1040-1388 ...): accolta;
- 029 - MINUTO Vita Maria (fg. 8, ptc. 204): accolta parzialmente;
- 030 - PATANO Francesco Nicola (fg. 16/B, ptc. 754): non accolta;
- 031 - COLUCCI Antonio Giuseppe e IANNARILLI Assunta: accolta;
- 032 - NOCENTE Celeste, rappresentante legale F.E.P.L.A.N. s.r.l. (2 punti): non accolta;
- 033 - CAMPOBASSO Maria (fg. 16, ptc. 89-1456): non accolta
- 034 - CATALDO Mariangela: accolta;

- 035 - DEL MEDICO Vincenzo e RESSA DEL MEDICO Teresa ed altri (fg. 19, ptc. 26): accolta;
- 036 - FERRARA Carmela e GIANNELLI Rocco (fg. 16, ptc. 14912681-2683): accolta;
- 037 - BARIBA s.r.l., rappresentata da AROTRI Roberto (fg. 15, ptc. 21): accolta;
- 038 - MAURELLI Angela (fg. 15, ptc. Ex 125): non accolta;
- 039 - LABIGAN Sandra Mary (fg. 8, ptc. 252): accolta parzialmente;
- 040 - MARZANO Donato (fg. 4, ptc. 264 + ...): accolta;
- 041 - BATTISTA Antonia (fg. 5, ptc. 454-253-316): accolta parzialmente;
- 042 - BATTISTA Antonia (fg. 20, ptc. 344-224-225): accolta;
- 043 - CARBONE Giuseppe (fg. 23, ptc. 557): non accolta;
- 044 - CAMPOBASSO Vito (fg. 9/A, ptc. 1642): non accolta;
- 045 - MASELLIS Michele ed altri (fg. 16, ptc. 16-21 + ... e fg. 16/B, ptc. 367 + ...): accolta parzialmente;
- 046 - DE VINCENZO Madia (fg. 19, ptc. 354): non accolta;
- 047 - Federcommercio Triggiano: non accolta;
- 048 - MAGNANIMO Ing. Alfredo (2 punti): accolta parzialmente;
- 049 - MAGNANIMO Ing. Alfredo (1 punto): non accolta;
- 050 - CACUCCIOLO Giuseppe (fg. 16, ptc. 32-1917 + ...): accolta parzialmente;
- 051 - MAGNANIMO Ing. Alfredo (1 punto): non accolta;
- 052 - MAGNANIMO Ing. Alfredo (2 punti): accolta parzialmente;
- 053 - CRUDELE Vincenzo (fg. 8, ptc. 384): non accolta;
- 054 - ADDANTE Francesca: non accolta;
- 055 - NITTI Michele e Francesco, SAVINO Pio Giuseppe (fg. 19, ptc. 678-750): non accolta;
- 056 - CARAMIA Angela ed altri: accolta;
- 057 - CAMPOBASSO Vito Nicola ed altri (fg. 16 e 16/B, ptc. 368-29-1979 e seguenti): non accolta;
- 058 - ANCONA Maria e Domenico, NITTI Vito e Giovanni (fg. 9/A, ptc. 668-1365 + ...): accolta;
- 059 - SIVO Ing. Antonio (2 punti): non accolta;
- 060 - D'ATTOMA Michele, Amministratore "D'ATTOMA F.LLI s.r.l." (fg. 15, pte. 118-119): accolta parzialmente;
- 061 - RUBINO Rosa (fg. 19, ptc. 773-774-775 +...): non accolta;
- 062 - D'AMBROSIO Donato, FERRARA Rosa e SIGRISI Giuseppe: non accolta;
- 063 - CARBONARA Rita ed altri: accolta;
- 064 - TEDESCO Angelo Michele (fg. 10, ptc. 123): non accolta;
- 065 - Comune di Triggiano (19 punti): accolta nei punti 65.3, 65.4, 65.5, 65.6, 65.7, 65.8, 65.9, 65.11, 65.12, 65.13, 65.16, 65.17, 65.18 - accolta parzialmente nei punti 65.10 e 65.19;
- 066 - ANCONA Giuseppina: accolta;
- 067 - PATANO Roberto: accolta;
- 068 - PESCE Giovanna (fg. 19, ptc. 187): non accolta;
- 069 - RUBINO Rosa ed altri (fg. 9, ptc. 353-354-363-935): accolta;
- 070 - ALLEGRETTI Maria Paola Francesca: non accolta;
- 071 - COSTANZA Giovanni (fg. 19, ptc. 190): non accolta;
- 072 - MAURELLI Rocco: non pertinente e non accolta;
- 073 - BATTISTA Stella (fg. 9, ptc. 271): non accolta;
- 074 - LAGIOIA Luigi (fg. 16, ptc. 103): non accolta;
- 075 - CAMPOBASSO Vincenzo (fg. 16, ptc. 1420): non accolta;
- 076 - PISCHETOLA Francesco e CAMPOBASSO Rosa (fg. 9/A, ptc. 1313): non accolta;
- 077 - FIORE Maria e Nicolaia (fg. 3, ptc. 92-87-86): non accolta;
- 078 - ADDANTE Santa: non accolta;
- 079 - BATTISTA Giovanni e Giuseppe: accolta;
- 080 - LAGIOIA Giovanna, SELVAGGIO Anna, VOLPE Maria e Rosa: non accolta;
- 081 - CINQUEPALMI Giacomo e Maria (fg. 16, ptc. 2719-2723): non accolta;

- 082 - DIFRONZO Nicola (fg. 15, ptc. 131-132-748): non accolta  
083 - MILLO Donato + 7: non accolta;  
084 - CARBONARA Angela (fg. 16, ptc. 1002): accolta in parte;  
085 - ROMANO Antonio e MURGOLO Giulia: accolta;  
086 - Confartigianato: non accolta;  
087 - BORACCESI Ernesto: accolta;  
088 - COSTANZA Anna (fg. 19, ptc. 187): non accolta;  
089 - NITTI Rocco ed altri (fg. 5, ptc. 174-1757 + ...) (4 punti): accolta parzialmente;  
090 - LAGIOIA Giulia (fg. 16, ptc. 224-801 + ...): non accolta;  
091 - ANGIULI Francesco: non accolta;  
092 - CICINELLI Vito, Giuseppe e Luigi (fg. 16, ptc. 2678): non accolta;  
093 - ADDANTE Maria Immacolata (fg. 16, ptc. 51): accolta parzialmente;  
094 - LOPRIONE Prudenza: non pertinente;  
095 - Archeoclub d'Italia - sede di Triggiano: non accolta;  
096 - GIANNELLI Costantina ed altri (fg. 16, ptc. 240): non accolta;  
097 - GIANNELLI Costantina ed altri (fg. 9, ptc. 1509): non accolta;  
098 - CICINELLI Giovanni ed altri (fg. 16, ptc. 2664-2665 non accolta;  
099 - BATTISTA Rosa ed altri (fg. 20, ptc. 171 + ...): accolta;  
100 - DIZONNO Pasquale e CARBONARA Domenico (fg. 16, ptc. 1895): non accolta;  
101 - DIZONNO Pasquale (fg. 9, ptc. 915): non accolta;  
102 - ANCONA Giuseppe (fg. 19, ptc. 372-246): accolta parzialmente;  
103 - ARDITO Nicola (fg. 16, ptc. 510): non accolta;  
104 - GIANNELLI Rosa Maria ed altri (fg. 16, ptc. 1221-2420): non accolta;  
105 - GIANNELLI Rosa Maria ed altri: accolta;  
106 - D'ELIA Vincenzo (fg. 15, ptc. 227-228 + ...): non accolta;  
107 - PANNARALE Angela e Oronzo (fg. 16, ptc. 887-1173-1174): non accolta;  
108 - INNAMORATO Francesco ed altri: accolta;  
109 - ADDANTE Pietro (fg. 16, ptc. 18-19 + ...): non accolta;  
110 - FERRARA Annalisa (fg. 9, ptc. 34): non accolta;  
111 - LAMANNA Anna ed altri (fg. 10, ptc. 111-112-85 + ...): non accolta;  
112 - LAMANNA Anna ed altri (fg. 9, ptc. 193-237): accolta;  
113 - NITTI Costantina Anna (fg. 19, ptc. 53-186-451): accolta parzialmente;  
114 - LAGIOIA Emilia (fg. 19, ptc. 95): accolta;  
115 - NITTI Costantina Anna (fg. 5, ptc. 391-112): non accolta;  
116 - LOMBARDI Basilio ed altri (fg. 19, ptc. 778-779 + non accolta;  
117 - NITTI Lucia e FERRARA Carmela (fg. 9/A, ptc. 1129-977 + ... ): accolta;  
118 - TRULLI Maria Stella (fg. 16, ptc. 2881-142-2883 + accolta parzialmente;  
119 - LOMBARDI Pietro (fg. 19, ptc. 217-219-538): non accolta;  
120 - RUBINO Maria Domenica (fg. 16, ptc. 212): accolta;  
121 - RAMPINO Assunta: non accolta;  
122 - PANTANO Maria Carmela: non accolta;  
123 - F.I.LOM. s.r.l., legale rappresentante A.U. LOMBARDI Nicola (fg.15, ptc. 168): accolta;  
124 - F.I.LOM. s.r.l., legale rappresentante A.U. LOMBARDI Nicola (fg.15, ptc. 149-153-155 + ...): non accolta;  
125 - TRULLI Maria Stella (fg. 9/A, ptc. 1289): accolta;  
126 - RUBINO Maria Domenica in FERRARA: non accolta;  
127 - F.I.LOM. s.r.l. (fg. 9, ptc. 315-1389): accolta;  
128 - CAMPOBASSO Maria (fg. 15, ptc. 1468): accolta;  
129 - CARBONARA Michele (fg. 3, ptc. 436-567-568): accolta;

- 130 - F.I.LOM. s.r.l. (fg. 4, ptc. 14-15): non accolta;
- 131 - MAGNANIMO Ing. Alfredo: non accolta;
- 132 - D'IGNAZI Rosa Maria, legale rappresentante "Fidia Serrament-i s.r.l.": non accolta;
- 133 - TOTA Rosanna ed altri: accolta;
- 134 - Ufficio Assetto del Territorio (8 punti): parzialmente accolta;
- 135 - LOSITO Francesco: non accolta;

Le determinazioni del Comitato sulle osservazioni sono riportate al punto 3.4 della presente relazione.

### **1.3 RICOGNIZIONE GIURIDICA**

#### **STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE**

L'attività urbanistica del Comune di Triggiano è disciplinata dal Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione, entrato in vigore nel 1971.

Sono stati redatti successivamente i seguenti Piani Attuativi di iniziativa pubblica e privata:

##### *Piani Attuativi di iniziativa pubblica*

- Piano delle zone per l'Edilizia Economica e Popolare (ex legge 167), approvato nel 1975 (realizzato);
- Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) (approvato);
- Piano di sistemazione (Piano di Lottizzazione di Ufficio) di una maglia urbana, tipizzata in zona di nuova espansione "C1", in località "San Lorenzo";
- Piano di Recupero del Centro Storico, approvato dal Consiglio Comunale nel maggio del 1994 (attualmente vigente);
- Piano Quadro di utilizzazione delle zone "3" (approvato ed in fase di attuazione);
- Piano Particolareggiato della via Aldo Moro (approvato con deliberazione C.C. n° 9 del 21.02.1996);

##### *Piani Attuativi di iniziativa privata*

- Piano di Lottizzazione convenzionata "Casalino Sud" (approvato con deliberazione di C.C. n° 7 del 26.01.1988);
- Piano di Lottizzazione convenzionata "Casalino Nord" (approvato con deliberazione di C.C. n° 10 del 26.01.1988).

#### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

Il Comune di Triggiano si è dotato di:

- Primo Programma Pluriennale di Attuazione (approvato nel 1983 per il triennio 1983 -85 e successivamente prolungato al biennio 1985 - 87);
- Piano Quinquennale dei Servizi Comunali, con validità 1988 - 92 (non approvato dal CO.RE.CO);
- Progetto degli interventi di Adeguamento della Viabilità Urbana (adottato con deliberazioni di C.C. n° 24 del marzo 1994 e successiva n° 39 del giugno 1994);
- Secondo Programma Pluriennale di Attuazione (per gli anni 1994 - 98);
- Piano Generale dei Lavori Pubblici per il triennio 1995 98 (approvato dal C.C. nell'ottobre 1994).

### **1.4 SISTEMA DELLE TUTELE**

Il Comune di Triggiano, con delibera G.M. n° 164 del 28.06.2001, ha affidato agli Ingg. Carlo Ferrante e Livio Scarsella l'incarico dell'adeguamento del P.R.G. al P.U.T.T./P. - della Regione Puglia.



Nel P.U.T.T./P. risultano per il Comune di Triggiano i seguenti vincoli:

- dall'elenco dell'idrologia superficiale (corsi d'acqua): "Lama San Giorgio";
- dall'elenco vincoli e segnalazioni archeologiche ed architettoniche: "Lama San Giorgio" ed "Ipogei Chiesa Matrice".

Ha individuato, quale "Ambito Territoriale Esteso", l'insieme della "Lama San Giorgio" e definito le linee indicative di:

- Ambito di valore rilevante "B";
- Ambito di valore distinguibile "C";
- Ambito di valore relativo "D".

Ha individuato, quale "Ambito Territoriale Distinto", la "Lama San Giorgio" con la seguente classificazione:

- sistema: assetto geologico geomorfologico idrogeologico;
- sottosistema: idrogeologico;
- componente: corso d'acqua;
- nome emergenza: "Lama San Giorgio"

In sede di adeguamento del P.R.G. al P.U.T.T./P., i professionisti incaricati, in seguito a ricognizione sul luogo, hanno individuato la classe di appartenenza della Lama ("2.2") l'area di pertinenza e l'area annessa.

L'area di pertinenza è quasi tutta leggibile sia in loco che negli elaborati di P.R.G., restando però non evidenziata in questi ultimi la presenza di una attività estrattiva di materiale lapideo che ha modificato in parte l'alveo naturale della Lama.

Il P.R.G. ha definito quindi come pertinenza un'area più estesa di quella in origine.

La tavola di adeguamento del P.R.G. (allegato A), con la ricostruzione grafica del confine originario "scarpata /versante", ha ridotto l'area di pertinenza individuata dal P.R.G., separando da questa quanto impropriamente aggregato a causa dell'attività estrattiva. Conseguentemente l'area annessa è stata dimensionata con una fascia parallela di profondità costante di mt. 150 rispetto all'area di pertinenza.

Il P.U.T.T./P. ha individuato, quale "Ambito Territoriale Distinto", gli "Ipogei Chiesa Matrice" con la seguente classificazione:

- sistema: della stratificazione storica e della organizzazione insediativi;
- componente: area archeologica;
- nome: "Ipogei Chiesa Matrice"
- località: centro urbano.

Con l'adeguamento del P.R.G. viene prescritta "la conservazione, la loro appropriata fruizione e la salvaguardia del contesto in cui sono inseriti" ed, in attuazione degli indirizzi di tutela, viene prescritto che venga "evitata ogni alterazione dell'integrità visuale e perseguita la riqualificazione del contesto".

## PARERI

Sul P.R.G. del Comune di Triggiano sono stati espressi i seguenti pareri:

- Soprintendenza per i Beni Archeologici - Taranto: parere favorevole con nota prot. n° 16878 del 07.08.2003;
- Regione Puglia - Ispettorato Rip.le Foreste: nota prot. n° 766 del 25.05.2003, dalla quale risulta non esservi alcun vincolo idrogeologico nel territorio comunale di Triggiano;
- Soprintendenza B.A.P. - Bari: parere favorevole con nota prot. 23791 del 24.11.2003.

## **2.0 CONSIDERATO:**

### **2.1 OBIETTIVI DEL P.R.G.**

L'Amministrazione Comunale di Triggiano ha indicato ai redattori del P.R.G., con nota del 10.03.1995, una serie di scelte a supporto della fase di elaborazione del P.R.G.

Queste sono state assunte nella relazione di base e consistono in:

- 1 allineamento del "trend" di sviluppo della comunità di Triggiano a quello medio dei comuni costituenti la "prima fascia metropolitana"
- 2 sviluppo economico:
  - rilancio delle attività produttive (artigianali, commerciali ed agricole) per mezzo della individuazione e valorizzazione di aree ben definite ed attrezzate da integrare e collegare in modo funzionale al tessuto urbano ed alla grande viabilità;
- 3 miglioramento della qualità della vita:
  - rivitalizzazione del centro storico mediante il recupero di aree da destinare a servizi;
  - individuazione e valorizzazione della zona storico ambientale "A2" e di completamento "B" nonché individuazione, conservazione e valorizzazione di immobili o loro insiemi di particolare interesse nella zona "B";
  - studio dei bordi esterni alle zone "B" e loro integrazione funzionale;
  - accorpamento funzionale delle aree per i servizi in dimensioni idonee al fine del miglioramento della qualità della vita ed al servizio delle zone omogenee "B";
  - determinazione delle possibili vocazioni turistiche (centro storico, la via del mare, la Lama "San Giorgio");
  - previsione di una adeguata impiantistica sportiva;
- 4 soluzione dei conflitti territoriali con i comuni contermini e connessioni alle loro previsioni di piano;
- 5 grande viabilità di circonvallazione evitando, ove possibile, forti impatti ambientali dovuti ad opere d'arte sopraelevate;
- 6 viabilità di penetrazione nel centro urbano;
- 7 residenza abitativa in gran parte diffusa per favorire sia la vivibilità che il rilancio delle attività produttive legate all'edilizia ed al relativo indotto.

#### **2.2.1 TIPIZZAZIONI DEL P. di F. E RESIDUE CAPACITA' INSEDIATIVE**

La relazione di base alla delibera programmatica e la relazione del P.R.G. indicano, per le zone omogenee del P. di F., le seguenti capacità insediative:

- Zona tipizzata "A1" (centro storico): risultano residenti n° 798 abitanti; i necessari interventi di adeguamento funzionale dovrebbero portare a n° 665 gli abitanti residenti con una riduzione di n° 133 residenti;
- Zone tipizzate "A2" (centro storico ambientale: in queste zone gli interventi, finalizzati al miglioramento della qualità abitativa nonché ad un diverso utilizzo delle abitazioni esistenti a piano terra, comporteranno una riduzione degli abitanti residenti, difficilmente quantificabile ma di modesta entità;
- Zone tipizzate "A3" - di programmazione (aree ed edifici di interesse specifico): sono assenti ruoli significativi sotto l'aspetto di residue capacità insediative in quanto individuate quali beni ambientali ed architettonici;

- Zone Tipizzate "B": le residue possibilità di insediamento sono state dai progettisti ipotizzate in circa 1.000 vani, come riscontrato anche dai Rapporti di Settore;
- Zone tipizzate "C1": sono aree rivenienti da piani di interventi edilizi in fase di realizzazione e sono costituite da:
  - maglia C1/1 di mq. 46.000 nel P. di F.; è interessata da un Piano di Lottizzazione; è prevista la realizzazione complessiva di n° 833 vani; sono stati realizzati n° 430 vani; dei residui n° 403 vani n° 322 sono destinati ad edilizia privata e n° 81 ad edilizia pubblica;
  - maglia C1/2 di mq. 32.600 nel P. di F.; è interessata da un Piano di Lottizzazione; sono ancora da edificare n° 16 vani per l'edilizia privata e n° 53 vani per l'edilizia pubblica, per un totale di n° 69 vani;
  - maglia c1/3 di mq. 240.000 nel P. di F.; in questa vanno considerate le sottomaglie C1/3b, con possibilità di realizzazione di n° 885 vani e c1/3c, con possibilità di edificazione di n° 1.065 vani;
  - maglia C1/4 di mq. 212.800 nel P. di F.; in questa vanno considerate sottomaglie la C1/40 di mq. 41.000, in cui sono stati edificati n° 352 vani e restano da edificare n° 547 vani, la C1/4b di 27.800 mq., con possibilità di edificazione di n° 600 vani, la C1/4c di 71.900 mq., con possibilità di edificazione di n° 1.553 vani e la C1/4d di mq. 50.200, con possibilità di edificazione di n° 1.084 vani. Va detto che le suddette sottomaglie hanno superfici orografiche conformanti un canalone per il naturale deflusso delle acque e pertanto sono di problematica attuazione;
  - maglia C1/5 di mq. 42.800 nel P. di F.; è interessata da un P.P.E. in fase di attuazione con una previsione di n° 740 vani;

Zone tipizzate "C2": sono aree interessate da piani di interventi edilizi in fase di attuazione e sono costituite da:

- maglia C2/1 di mq. 31.000 nel P. di F., con possibilità di realizzazione di n° 192 vani;
- maglia C2/2 di mq. 10.000 nel P. di F., con possibilità di realizzazione di n° 46 vani;
- maglia C2/3 di mq. 130.000 nel P. di F. con possibilità di edificazione di n° 403 vani;

Zone tipizzate "C4": sono aree interessate da previsioni di utilizzazione mista (residenziale e direzionale) e sono costituite da:

- maglia C4/1 di mq. 64.000 nel P. di F., con possibilità di realizzazione di n° 400 vani per la residenza;
- maglia C4/2 di mq. 15.300 nel P. di F., con possibilità di realizzazione di n° 221 vani per la residenza;
- maglia C4/3 di mq. 24.000 nel P. di F., con possibilità di realizzazione di residui n° 83 vani per la residenza;
- maglia C4/4 di mq. 27.700 nel P. di F., con possibilità di realizzazione di residui n° 95 vani per la residenza;
- maglia C4/5 di mq. 29.000 nel P. di F., con possibilità di realizzazione di residui n° 100 vani per la residenza;

La capacità insediativa residua complessiva nelle zone "C" del P. di F. è di n° 9.359 vani.

### 2.2.2 STATO DI ATTUAZIONE DEL P. di F. - STANDARDS URBANISTICI ESISTENTI

La dotazione di "standards" urbanistici del Comune di Triggiano al 1995, a fronte di una popolazione residente di n° 25.901 abitanti, è la seguente:

- aree per l'istruzione:
 

asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo:	mq. 86.657
---	------------
- aree per attrezzature di interesse comune:
 

- religiose:	mq. 3.800
- culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.): non quantificate	

- aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade: mq. 54.423
  - aree per parcheggi pubblici: mq. 18.367
- TOTALE AREE A STANDARDS: mq. 163.247

#### VALUTAZIONE DEL DEFICIT DI STANDARDS URBANISTICI AL 1995

	attrezzature scolastiche	verde e sport	attrezzature collettive	parcheggi pubblici	totali
standard pro capite mq./ab:	4,50	9,00	2,00	2,50	18,00
standards realizzati	mq. 86.657	mq. 54.423	mq. 3.800	mq. 18.367	mq. 163.247
necessità	mq. 116.555	mq. 233.109	mq. 51.802	mq. 64.752	mq. 466.218
deficit	-mq. 29.898	-mq. 178.686	-mq. 48.002	-mq. 46.385	-mq. 302.971
standards esistenti pro capite mq./ab.	3,34	2,10	0,14	0,70	6,28

La tabella, basata sul rapporto 1 abitante/ 18 mq. di “standars”, ai fini della determinazione dei fabbisogni legati alla domanda emergente e con l’indice di affollamento di 0,75 ab./stanza, va riconfigurata, in relazione al rapporto 18 mq./0,75, nel modo seguente:

	attrezzature scolastiche	verde e sport	attrezzature collettive	parcheggi pubblici	totali
standard pro capite mq./ab:	6,00	12,00	2,67	3,33	24,00
standards realizzati	mq. 86.657	mq. 54.423	mq. 3.800	mq. 18.367	mq. 163.247
necessità	mq. 155.406	mq. 310.812	mq. 69.156	mq. 86.250	mq. 621.624
deficit	-mq. 68.749	-mq. 256.389	-mq. 65.356	-mq. 67.883	-mq. 458.377

La dotazione di aree per attrezzature pubbliche di interesse generale del Comune di Triggiano al 1995, a fronte di una popolazione residente di n° 25.901 abitanti, è la seguente:

- aree per le attrezzature per l’istruzione superiore all’obbligo: mq. 39.250
- aree per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere: mq. 20.000
- aree per parchi pubblici urbani e territoriali: non quantificata

**VALUTAZIONE DEL DEFICIT DI ZONE OMOGENEE "F"**

	scuole superiori	attrezzature sanitarie	parco urbano e territoriale	totali
superficie pro capite				
D.M. 1444/68	1,50	1,00	15,00	17,50
esistenti	mq. 39.250	mq. 20.000	mq. A	mq. B
necessità	mq. 38.851	mq. 25.901	mq. 388.515	mq. 453.267
deficit	+mq. 399	-mq. 5.901	mq. B	mq. B

La tabella, basata sul rapporto 1 abitante/ 17,5 mq. di aree per attrezzature pubbliche di interesse generale, ai fini della determinazione dei fabbisogni legati alla domanda emergente e con l'indice di affollamento di 0,75 ab./stanza, va riconfigurata, in relazione al rapporto 17,50 mq./0,75, nel modo seguente:

	scuole superiori	attrezzature sanitarie	parco urbano e territoriale	totali
superficie pro capite				
D.M. 1444/68	2,00	1,33	20,00	23,33
esi-stenti	mq. 39.250	mq. 20.000	non quantificata	non quantificabile
necessità	mq. 51.802	mq. 34.448	mq. 518.020	mq. 604.270
deficit	-mq. 12.552	-mq. 14.448	non quantificabile	non quantificabile

**2.2.3 ANALISI DEL SISTEMA PRODUTTIVO - INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E COMMERCIALE ESISTENTE**

La popolazione attiva nei settori produttivi, tra il 1981 ed il 1991, ha avuto un incremento di n° 1619 addetti, a fronte di un decremento di n° 261 addetti nel settore dell'agricoltura e di un incremento di n° 861 addetti nel settore della pubblica amministrazione e dei servizi.

Il Comune è dotato di un P.I.P., non ancora in fase di utilizzo alla data del rilevamento, che presenta le seguenti caratteristiche:

- superficie complessiva: ha 12,44;
- superficie stralciata: ha 1,83;
- superficie netta: ha 10,61;
- volume: mc. 143.700

Al P.I.P. risultano inoltre aggregate le seguenti aree:

- area "Superga", con superficie di ha 7,34 e volume esistente ed in realizzazione di mc. 136.830;
- triangolo ad Est, con superficie di ha 0,42 e volume di mc. 6.700.

La superficie complessiva delle aree destinate ad insediamenti produttivi è di ha 18,382.

Il P. di F. quantifica le maglie destinate alle attività terziarie in ha 25 circa, con la possibilità di realizzazione di circa mc. 250.000.

Al 1993 sono stati realizzati interventi per mc. 95.455, con una superficie coperta di mq. 16.060 e con il presumibile utilizzo, stante l'i.f.t. di 1,00 mc./mq., di circa 9,6 ha.

Restano quindi disponibili circa 15,4 ha per le attività terziarie.

### **ZONE TIPIZZATE "E"**

Il p. di F. prevede nel territorio comunale zone per attività produttive primarie di tipo "E" destinate all'agricoltura e forestazione.

## **2.3 DIMENSIONAMENTO DEL P.R.G.**

### **2.3.1 SETTORE RESIDENZIALE**

I Rapporti di Settore, la relazione di base e la delibera programmatica hanno portato alla definizione di alcune grandezze per il dimensionamento delle aree necessarie a garantire idonee condizioni di sviluppo del territorio comunale.

L'analisi statistica dei fenomeni demografici ha consentito ai progettisti di stimare al 2008 in n° 33.000 i futuri residenti, suddivisi in n° 11.000 nuclei familiari, con un incremento complessivo di 6.700 abitanti.

Dall'analisi del patrimonio di edilizia residenziale (rilevamento dei dati al 31.12.1993) risulta quanto segue:

popolazione residente: ab. 26.225

indice medio di affollamento: 0,75 ab./st.

fabbisogno di stanze al 31.12.93:

ab. 26.225 : 0,75 st. 34.967

stanze occupate: st. 30.274

deficit di stanze al 31.12.93: st. 4.693

stanze non occupate: st. 4.004

stanze fisiologicamente

non occupate:

st. 1.722

stanze disponibili al 31.12.93:

st. 2.282

stanze necessarie per riequilibrare l'indice di affollamento di 0,75 ab./st.:

st.2.411

## **VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO ALL'ANNO 1993+15**

Abitanti previsti al 2008: ab. 33.000

Indice medio di affollamento: 0,75 ab./st.

Fabbisogno di stanze al 2008

Ab. 33.000: 0,75 ab./st.: st. 44.000

Stanze idonee al 31.12.93

Dal rapporto di settore: st. 30.815

Fabbisogno di stanze al 2008: st. 13.185

Fabbisogno di stanze per terziarizzazione 10%: st. 1.318

Fabbisogno complessivo di stanze al 2.008: st. 14.503

Le previsioni del P.R.G., circa il dimensionamento nel settore della residenza e relativa quota di terziario, portano ad un fabbisogno di 14.500 stanze, pari a 3.200 alloggi conformati in 4,5 stanze per alloggio.

**2.3.2 MODIFICHE APPORTATE DAL COMMISSARIO AD ACTA AL P.R.G.**

Nella deliberazione n° 01 del 12.01.2001 - "Comune di Triggiano - Adozione del P.R.G. - delibera n° 01/P.R.G. del registro del Commissario "ad acta" per la formazione ed approvazione del P.R.G.: Adozione", il Commissario "ad acta" per il P.R.G., ing. Bernardo Calculli, (delibera G.R. n° 577 del 09.05.2000), ha ritenuto che:

"il piano è dimensionato con riferimento all'arco temporale 1993-2008 mentre lo stesso dovrebbe avere validità di 15 anni dall'approvazione e che per tenere presente dello slittamento temporale nella Delib. della G.R. 6320/89 è previsto l'esponente 17 secondo la relazione

$$P_{(19AB+15)} = P_{AB} (1-AAAA)^{17} = BBBBB$$

La stessa applicata nel caso in questione da:

$$P_{(19AB+15)} = P_{AB} (1.AAAA)^{17} = 35.103 \text{ ab.}$$

Inoltre dalla relazione "Rapporti di Settore" del 30.03.94 risulta che l'incremento annuale è di 512 unità si ha con lo sfasamento temporale della validità

$$P_{2015} = 26.225 + 7.700 + 2 \times 512 = 34.949 \text{ Ab.}$$

Cioè i due valori sono congruenti.

Ai sensi dell'art. 51 lett. A della L.R. 56/80 le previsioni insediative per il P.R.G. vanno rapportate ai 15anni di validità ed i fabbisogni per il Settore residenziale e produttivo (agricolo, industriale, artigianale, direzionale, commerciale, turistico) vanno determinate tenendo presente sia quelli pregressi che quelli emergenti.

Con riferimento alle previsioni si hanno le seguenti volumetrie:

$$\frac{35.000 - 33.000}{33.000} \times 100 = 266.666 \text{ mc}$$

$$0,75$$

pari a 2.666 vani in più rispetto all'esistente dimensionamento.

Tale fabbisogno va incrementato di 266 vani per la terziarizzazione, ciò porta il fabbisogno

$$F = 14.500 + 2.666 + 266 = 17.432 \text{ vani}$$

Il riproporzionamento della popolazione, come estrapolazione lineare per il settore produttivo porta ai seguenti valori:

$$33.000 : 4.143 = 35.000 \text{ XA-I} = 4.394u$$

$$33.000 : \frac{5.878}{10.021u} = 35.000 \text{ XS} = \frac{6.234u}{10.628u}$$

incremento = 607 Unità miste

Tale saldo porta ad un ulteriore fabbisogno di un'area produttiva mista di 6,0 Ha.

Allo stato attuale è inoltre di interesse avere anche aree produttive a maggior qualità ambientale, sia come qualità di sito che come qualità di prodotto (Reg. U.E. - EMAS-Ecolabel).

Pertanto, al fine di incentivare tale indirizzo si introducono ulteriori 6 Ha con la finalità anzidetta, avendosi 6+6 = 12 Ha, ove la seconda è definita come Zona DQA = Zona produttiva mista e qualità ambientale (artigianale-commerciale) specificata nell'atto deliberativo per la sua individuazione;"

### 2.3.3 NOTE AL DIMENSIONAMENTO DEL P.R.G. NEL SETTORE RESIDENZIALE E PRODUTTIVO

Lo slittamento dell'arco temporale delle previsioni del P.R.G., assegnato dal Commissario "ad acta" (dal 1993-2008 al 2000-2015), comporta, ai fini della corretta definizione della previsione di incremento demografico al 2015, l'assunzione dei seguenti tassi medi di crescita della popolazione riferiti a:

- media annua 1981-1991 = 1,97%
- media annua (2000-15)-2000 = 0,80%
- media annua (2000-1981)-2000 = 1,29%

La media delle medie delle suddette percentuali è 1,3535%.

Pertanto la previsione di incremento della popolazione al 2015 è data da:

$$P_{(2000+15)} = P_{(2000)}(1,013535)^{17} = 26.225 \times (1,013535)^{17} = 26.225 \times 1,2568 = 32.960 \text{ ab.}$$

Non già come diversamente calcolato dal Commissario "ad acta" con l'espressione:

$$P_{(2000+15)} = P_{(2000)}(1,0173)^{17} = 26.225 \times (1,0173)^{17} = 26.225 \times 1,3385 = 35.103 \text{ ab.}$$

Infatti, in quest'ultima espressione, il valore espresso in parentesi corrisponde ad una media delle medie dei tassi di crescita pari a 1,73% e quindi non congruente con quella sopra calcolata in 1,3535%.

Per certezza di dati, questo Ufficio, visti i rapporti di settore aggiornati al 1995, ritiene, ai fini di più attendibili previsioni del fabbisogno di edilizia residenziale, di dover assumere per il P.R.G. l'arco temporale 1995 - 2012.

Si avranno pertanto i seguenti tassi medi di crescita della popolazione riferiti a:

- media annua 1971-1981 = 1,62%
- media annua (1995-15)-1995 = 1,64%
- media annua (1995-1981)-1995 = 1,64%

La media delle medie delle suddette percentuali è 1,6333%.

Pertanto la previsione di incremento della popolazione al 2012 è data da:

$$P_{(1995)} (1, 016333) ^{17} = 25.901 \times (1,016333) ^{17} = 25.901 \times 1,317 = 34.112 \text{ ab.}$$

Con riferimento alla tabella num. A/8.3 - "Triggiano, calcolo del fabbisogno di edilizia residenziale", contenuta nei "Rapporti di Settore", si ha:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) popolazione residente all'anno 2012:   | ab. 34.112    |
| 2) indice di affollamento medio comunale al 2012:   | occ./st. 0,75 |
| 3) dotazione necessaria al 2012 di stanze:  | st. 45.481    |
| 4) dotazione esistente al 1995  |               |
| • totale stanze censite al 1991:  | st. 33.157    |
| • totale stanze costruite dopo il 1991:   | st. 3.846     |
| • totale: st. 37.003  |               |
| 5) stanze inidonee (oppure perse negli interventi di recupero per esigenze tipologiche e tecnologiche), valutate in funzione dell'età delle costruzioni, da detrarre: |               |
| • il 10% di quelle costruite prima del 1919 (0,10 x 2.190)  | st. 219       |
| • il 10% di quelle costruite tra il 1919 ed il 1945; (0,10 x 2.719) =   | st. 272       |



• il 5% di quelle costruite tra il 1946 ed il 1960; $(0,05 \times 3.003) =$	st. 150
• il 3% di quelle costruite tra il 1960 ed il 1971; $(0,03 \times 8.600) =$	st. 258
6) stanze fisiologicamente non occupate rispetto al totale (3% delle stanze sul totale); $(0,03 \times 37.003)$	<u>st. 1.093</u>
numero stanze (5+6)	st. 1.751
7) stanze idonee al dicembre 1996:	st. 35.252
8) fabbisogno di edilizia residenziale al 2012 (3-7):	st. 10.229
9) fabbisogno per terziarizzazione e secondarizzazione dell'edilizia residenziale (14% del punto 7):	<u>st. 4.936</u>
fabbisogno complessivo di stanze al 2012:	st. 15.165

### 2.3.4 VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO NEL SETTORE RESIDENZIALE

Nella relazione del P.R.G. le residue capacità insediative del P. di F. sono indicate in:

- Zone A diminuzione di n° 133 abitanti, pari a n° 177 stanze;
- Zone B residue possibilità di edificazione per circa n° 1.000 vani
- Zone C - residue possibilità di edificazione per circa n° 9.359 vani.

Nella verifica del dimensionamento del P.R.G. questo Ufficio ritiene opportuno considerare al 50% la sommatoria delle residue possibilità edificatorie delle zone "A" e "B" in quanto collocate in una struttura urbana difficilmente controllabile sia nella temporalità delle previsioni che nel processo di pianificazione.

in conseguenza le residue capacità sono date da:

$$[(- 177 + 1.000) \times 50\%] + 9.359 = 9.770 \text{ stanze}$$

Detraendo quindi dal fabbisogno complessivo di stanze al 2012, precedentemente quantificato in 15.165 st., le stanze di cui alle residue capacità insediative del Programma di Fabbricazione vigente, avremo:  
st. 15.165 - st. 9.770 = st. 5.395

Grandezza quest'ultima in linea con quella contenuta (5.385 stanze) nella tabella relativa all' "analisi dei comparti: nuovi vani residenziali del P.R.G.", se truardata al 2012.

Pertanto questo Ufficio, fatta salva diversa dimostrazione in sede di controdeduzioni, non ritiene giustificati gli incrementi promossi dal Commissario "ad acta" in sede di adozione del P.R.G. sia nel settore residenziale (+ 2.932 vani) che conseguentemente nel settore produttivo (secondario e terziario con + 607 unità miste per 12 ha.)

### 2.3.5 SETTORE PRODUTTIVO

#### 2.3.5.1 ZONE DESTINATE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE "D"

Vengono configurate le seguenti ipotesi di crescita al 2008

SETTORI	ADDETTI 1993	ADDETTI 2008	DIFFERENZA
Agricoltura	1.110	1.326	216
Industria	3.023	4.143	1.120
Servizi	4.890	5.878	988
<b>Totali</b>	<b>9.023</b>	<b>11.347</b>	<b>2.394</b>

Sulla base delle analisi dei settori è stato effettuato il calcolo del fabbisogno di aree al 2008 relativamente ad industria - artigianato e servizi.

Aree da destinare al settore industria - artigianato.

Al fine di riequilibrare l'intero sistema è stato considerato sia il fabbisogno pregresso che quello di previsione:

- addetti al 2003:	3.023 A.
- incremento previsto al 2008:	<u>1.120 A.</u>
Totale al 2008:	4.143 A.

Del totale sono stati valutati nel 50% gli addetti da insediare in aree specializzate con uno standard medio di n° 50 addetti/ettaro.

Quindi:  $n^{\circ} 4.143 \text{ A.} \times 50\% : n^{\circ} 50 \text{ A./ha} = \text{ha } 41,53$

Aree da destinare al settore dei servizi

- addetti al 2003:	4.890 A.
- incremento previsto al 2008:	<u>988 A.</u>
Totale al 2008:	5.878 A.

Del totale sono stati valutati nel 30% gli addetti da insediare in aree specializzate con uno standard medio di 100 mc./addetto.

Il volume complessivo è dato da:

$5.878 \text{ A.} \times 30\% \times 100 \text{ mc./addetto} = \text{mc. } 176.340$

Stabilito l'i.f.t. in 1,00 mc./mq., la superficie da destinare a servizi è:

$\text{mc. } 176.340 : \text{mq. } 10.000 = \text{ha } 17,63$

I dati sin qui evidenziati risultano essere ancora compatibili con le previsioni di P.R.G. riferite all'arco temporale 1995-2012

La classificazione, in rapporto alle destinazioni d'uso, è così definita nelle tavole del P.R.G.:

- Artigianale - Industriale
- Commerciale
- Direzionale.

Le aree produttive nel loro complesso vengono suddivise, in relazione alle loro caratteristiche e localizzazione, in:

- Aree produttive artigianali - industriali; Zone "D1": in queste è consentito l'insediamento di attività industriali e relativi servizi primari, quali mense aziendali, attrezzature assistenziali e sanitarie di pronto intervento, uffici di gestione e commercializzazione, attrezzature ricreative ed abitazioni di custodia;
- Zona produttiva P.I.P. (parte della zona "D1"): in queste è consentito l'insediamento di impianti produttivi con carattere industriale, artigianale e commerciale;
- Aree produttive miste artigianali, commerciali e residenziali; Zone "D2": in queste è consentito l'insediamento di attività artigianali, piccole industrie, laboratori per l'artigianato di produzione, depositi ed attrezzature per il commercio; per l'integrazione di queste attività nel tessuto urbano è consentita la destinazione del 10% del volume edificabile a residenza;
- Aree per insediamenti commerciali e di grande distribuzione; Zone "D3": in queste è consentito l'insediamento di strutture per lo stoccaggio, la grande distribuzione e commercializzazione di prodotti anche nel settore agro-alimentare;
- Aree produttive miste per attività terziarie - commerciali; Zone "D4": in queste è consentito l'insediamento di strutture commerciali all'ingrosso ed al dettaglio;
- Aree produttive localizzate nella zona "San Giorgio" - Zona commerciale di completamento; Zona "D5": in queste tre aree commerciali, già individuate nel P. di F., in gran parte utilizzate per attività commerciali e depositi e con le caratteristiche delle zone di completamento edilizio, sono possibili interventi diretti con concessione edilizia; la parte più prossima all'abitato, in quanto completamente libera da edificato, dovrà essere interessata da piano attuativo; è consentito l'insediamento di strutture per il commercio all'ingrosso ed al dettaglio;
- Aree produttive commerciale territoriale; Zone "D6": in queste è consentito l'insediamento di strutture commerciali all'ingrosso ed al dettaglio, nonché relativi servizi, come elencati per le zone "D1".

#### **2.3.5.2 AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE "E"**

Nelle zone "E" il P.R.G. prevede interventi finalizzati:

- al mantenimento e potenziamento delle attività agricole esistenti;
- al recupero e riuso delle strutture aziendali;
- al mantenimento, recupero e riuso del patrimonio edilizio rurale esistente.

La nuova edificazione è consentita per la residenza rurale nonché per le attrezzature ed infrastrutture necessarie all'attività agricola. Il P.R.G. esclude inoltre aumenti di volume nonché interventi edilizi che comportino variazione della fisionomia originaria per gli immobili rurali classificati come "Beni Culturali" del territorio di Triggiano, identificati nei corpi di fabbrica antichi di "Villa Mastrolonardo", "Torre di Perris", "Casino Pontrelli", "villa Addante" e "Torre delle Monache".

Le zone "E" sono suddivise in:

Aree produttive agricole - Zone "E1" (Canale Territoriale): in queste non è consentito l'insediamento di attività industriali o estrattive.

Sono consentite costruzioni connesse con l'attività agricola nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- superficie fondiaria minima (lotto) =  $S_f = \text{mq. } 50.000$ ;
- i.f.f. =  $0,001 \text{ mc./mq.}$  ( $0,03 \text{ mc./mq.}$  se le aree vengono accorpate ed i volumi trasferiti nelle Zone "E3");
- altezza massima =  $H \text{ mt. } 4,00$ ;
- distanza dai confini  $D_c = \text{mt. } 10,00$
- distanza dalle strade  $D_s = \text{mt. } 5,00$

Aree produttive agricole - Zone "E2": sono destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla tutela delle caratteristiche naturali ed ambientali. Non è consentito l'insediamento di attività industriali o estrattive; sono consentite costruzioni connesse con l'attività agricola nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- superficie fondiaria minima (lotto)  $S_f \text{ mq. } 5.000$
- i.f.f. =  $0,03 \text{ mc./mq.}$ ;
- altezza massima =  $H = \text{mt. } 4,00$ ;
- distanza dai confini  $D_c \text{ mt. } 10,00$
- distanza dalle strade  $D_s \text{ mt. } 5,00$

Aree produttive agricole - Zone "E3": sono destinate all'agricoltura, alla forestazione, al pascolo ed all'allevamento; sono ammesse le attività consentite per le zone classificate in precedenza purché non abbiano carattere industriale e di allevamenti intensivi o semintensivi e non producano inquinamento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i.f.f. =  $0,03 \text{ mc./mq.}$ ;
- i.f.f. solo per gli annessi agricoli =  $0,05 \text{ mc./mq.}$ ;
- rapporto di copertura =  $R_c$  non maggiore del 5% della superficie fondiaria;
- altezza massima degli edifici =  $H = \text{mt. } 7,00$ , salvo costruzioni di tipo particolare;
- distanza dai confini  $D_c = \text{mt. } 7,00$ ;
- distanza dalle strade  $D_s =$  secondo il D.M. 01.04.68 e, per i casi non previsti, o di strade comunali, non inferiore a  $\text{mt. } 15,00$
- lotto minimo complessivo  $5.000 \text{ mq.}$

In queste aree è ammessa la costruzione di serre sia con copertura solo stagionale (tipo X) che con copertura permanente (tipo Y), con rapporto di copertura, per le prime, non superiore al 70% e, per le seconde, non superiore al 50% della superficie del fondo. Il volume relativo ad entrambe le tipologie è escluso dall'applicazione dell'i.f.f. E' ammesso l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti tra loro, con asservimento delle stesse, ai fini della determinazione dell'i.f.f.

### 2.3.6 SUPERFICIE A STANDARDS

Le aree destinate a "standards" urbanistici sono state calcolate per le zone omogenee "A", "B", "C" (rif. pag. 56 della relazione del P.R.G.) con la determinazione di un valore pro capite di  $26,12 \text{ mq./ab.}$

Va precisato che il calcolo del fabbisogno delle aree destinate a "standards" urbanistici, che è strettamente correlato al fabbisogno di edilizia residenziale, è stato effettuato sulla base di  $0,75 \text{ ab./18 mq.}$  E non già di  $1,00 \text{ ab./18 mq.}$ , assegnando ad ogni abitante residente  $\text{mq. } 24,00$  di aree ripartite in:

- $\text{mq. } 8,70$  per l'istruzione e per attrezzature di interesse comune;
- $\text{mq. } 12,00$  per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport;
- $\text{mq. } 3,30$  per parcheggi pubblici.

Con riferimento agli abitanti residenti al dicembre 1995, in numero di 25.901, si ha:

Previsioni del P.R.G. arco temporale 1995 - 2012

Verde e servizi - popolazione residente: ab. 25.901

INDICATORI	Categorie da D.I.M. n: 1444/68			
	Istruzione Attrezzature collettive	Verde attrezzato	Parcheggi	Totale
Popolazione residente	25.901	25.901	25.901	25.901
Standards pro-capite	mq. 8,70	mq. 12,00	mq. 3,30	mq. 24,00
A) Standards esistenti	mq. 87.987	mq. 54.423	mq. 18.166	mq. 160.576
B) esistenti Pro-capite	mq. 3,40	mq. 2,10	mq. 0,70	mq. 5,95
C) Deficit D.M. 1444/68	-mq. 137.352	-mq. 256.359	-mq. 67.307	-mq. 467.468
D) Deficit Pro-capite	-mq. 5,30	-mq. 9,90	-mq. 2,60	-mq. 18,05
E) Nuove prev. P.R.G.	mq. 144.701	mq. 303.502	mq. 67.750	mq. 515.953
Totali A)+E)	mq. 232.688	mq. 357.925	mq. 85.916	mq. 676.529
Totali pro-capite	mq. 8,98	mq. 13,82	mq. 3,32	mq. 26,12

Per le zone di espansione il P.R.G. non individua localizzazioni puntuali delle aree destinate a "standards" urbanistici in quanto questi saranno determinati, dimensionati ed ubicati entro la maglia omogeneamente definita in sede di pianificazione esecutiva.

Calcolo del fabbisogno - popolazione al 2012: ab. 34.112

Attrezzature scolastiche - esigenza

- per asili nido:	ab. 34.112 x 0,4 =	mq. 13.645
- per scuole materne:	ab. 34.112 x 1,1 =	mq. 37.523
- per scuole elementari:	ab. 34.112 x 2,9 =	mq. 98.925
- per scuole medie:	ab. 34.112 x 1,6 =	mq. 54.579
	Totale	mq. 204.672

Con riferimento alle strutture già esistenti, per differenza, le strutture a realizzarsi al 2012 dovranno essere:

- per asili nido e scuole materne: mq. 51.168 - mq. 14.317 = mq. 36.851
- per scuole elem.: mq. 98.925 - mq. 52.150 = mq. 46.775
- per scuole medie: mq. 54.579 - mq. 20.190 = mq. 34.389

Verde attrezzato - esigenza

ab. 34.112 x 12,00 = mq. 409.344

Con riferimento alle strutture già esistenti, per differenza, le strutture a realizzarsi al 2012 dovranno essere:  
mq. 409.344 - mq. 54.423 = mq. 354.921

Parcheggi pubblici esigenza  
ab. 34.112 x 3,30 mq. 112.570

La consistenza delle superfici a parcheggio previste dal "Piano Urbano del Traffico" (pag. 62 - Relazione P.R.G.) è di mq. 36.740 che sommata a quella esistente (mq. 18.367) ammonta a mq. 55.107.

Per differenza le strutture a realizzarsi al 2012 dovranno essere:  
mq. 112.570 - mq. 55.107 = mq. 57.463

### 2.3.7 ZONE TIPIZZATE F

AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE popolazione al 2012: ab. 34.112

INDICATORI	Scuole superiori	Attr. san. ospedaliere	Parco urbano	Parco territ.	Totale
Standard pro-capite	mq. 1,50	mq. 1,00	mq. 15,00		mq. 17,50
Esistenti	mq. 39.250	mq. 43.800	mq. 242.913	Non quantificato	Non quantificabile
D.M. 1444/68	mq. 51.168	mq. 34.112	mq. 511.680		mq. 596.960
Deficit	-mq. 11.918	+mq. 9.688	Non quantificabile		Non quantificabile

- al deficit relativo alle attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo si dovrà sopperire con l'ubicazione di queste in zona F;
- per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere è prevista un'area di circa 2 Ha. in modo che la struttura ospedaliera possa fruire di un'area complessiva di 4,38 Ha.;
- dagli elaborati grafici del P.R.G. è possibile estrapolare le superfici destinate a parco urbano (mq. 242.913); non risulta essere stata quantificata quella destinata a parco territoriale (Lama "S. Giorgio" ed area di rispetto bioambientale. Si precisa che la sua estensione è tale da assicurare, in uno con l'estensione del parco urbano, abbondantemente 1 00 mq./ab.

### 2.3.8 Delibera n. 01/P.R.G. del registro del Commissario "ad acta" per la formazione ed approvazione del P.R.G.: "Adozione del P.R.G."

In sede di adozione del P.R.G. il Commissario "ad acta" ha apportato una serie di modifiche al Piano predisposto dai progettisti, puntualmente richiamate nello stesso deliberativo n. 1/2001.

Nel merito si opera qui di seguito l'esame delle integrazioni e prescrizioni che sono parte integrante e sostanziale della delibera di adozione.

## CAPO I - ADEGUAMENTO ALLE TAVOLE

Art. 1 - Tav. 12 ed Allegato n. 1: la modifica è accolta.

Art. 2 - Allegato n. 2 - Tav. 9b: la modifica alla viabilità è accolta; l'area residuale viene tipizzata "C2" in analogia alla contigua zona di espansione di tipo "C2".

Art. 3 - Allegato n. 3 - Tav. 9b: la modifica è accolta.

Art. 4 - Allegato n. 4 - Tav. 2a: l'integrazione è accolta.

Art. 5 - Allegato n. 5: la modifica è accolta.

Art. 6 - Allegato n. 6 - Tav. 3a: la modifica è accolta.

Art. 7 - Tavv. 3: la precisazione è accolta.

Art. 8: la modifica è accolta

Art. 9 - Allegato n. 9 - Tav. 8b: la modifica è accolta.

Art. 10 - Allegato n. 10: la modifica è accolta.

Art. 11 - Allegato 11 - Tavv. 10 e 11: la modifica è accolta.

Art. 12: la modifica è accolta.

Art. 13 - Allegato 13a - Canale Territoriale: non è accolta la riduzione del Canale Territoriale da mt. 600 a mt. 300; non sono in conseguenza accolte le prescrizioni della tav. 80 zonizzazione in scala 1: 5000.

Art. 14 - Allegato 14a - Del C.C. n. 29 del 07.10.93; aree per mercati giornalieri rionali: l'integrazione è accolta.

Art. 15 - Strada di P.R.G. riveniente dalla Provinciale per Noicattaro e che si innesta sullo svincolo situato tra le due aree commerciali situate ad est della Strada Provinciale per S. Giorgio: si accoglie la sospensione di ogni determinazione in ordine alla strada in questione.

## CAPO II - ADEGUAMENTO

Art. 1 - Allegato n. 1a - ZTR = Zona Turistico-Ricettiva (L. 217/83 - L.R. 12/93) - D4: non è accolta la tipizzazione "ZTR - Zona Turistica-Ricettiva, atteso che l'esigenza di tale zona non è espressa né nella Relazione di base per la Delibera Programmatica Preliminare né nella Relazione del P.R.G.

Infatti a pag. 41 della prima si accenna solo a previsioni di Mattività turistiche in ragione degli insediamenti archeologici" ed a pag. 28 della relazione del P.R.G. è testualmente scritto: "Alcune ricerche espletate su queste aree hanno portato alla constatazione della sussistenza di antichi insediamenti rupestri che potrebbero essere rivalutati per finalità turistiche".

Pertanto tale zona viene tipizzata E3 ed E1.

Art. 2a - Allegato 2a: non è accolta la riduzione a mt. 100 della fascia di rispetto del Cimitero, restando questa fissata in mt. 150 per i motivi addotti a pag. 40 della relazione del P.R.G., fatta salva l'acquisizione del parere da parte della competente Autorità Sanitaria, da richiedersi secondo le vigenti disposizioni di legge (166/02) nella fase di controdeduzioni.

Art. 3a - Allegato n. 3a: non è accolta la modifica alla tabella "Analisi dei comparti: nuovi vani residenziali del P.R.G.", fatto salvo quanto specificato al successivo punto 5a.

Art. 4a - Allegato 4a - Zona B6: non è accolta la tipizzazione in "B6" all'interno della maglia urbana che invece resta interamente tipizzata in "C4"; è accolta la modifica alla viabilità richiesta con l'osservazione n. 31.

Art. 5a Allegato n. Sa: è accolta la modifica al comparto n. 35.

Art. 6a Allegato n. 6a - Area ospedaliera: è accolta, con riferimento all'i.f.f. ed all'altezza, la modifica all'art. 57.2 delle N.T.A.; è accolta la modifica e traslazione dell'area destinata a parcheggio.

Art. 7a - Allegato n. 7a - Modifiche ai comparti n. 38 - 40 - 41:  
la modifica al comparto n. 38 è accolta;  
non sono accolte le modifiche ai comparti n. 40 e 41, stante il sovradimensionamento del P.R.G. come di seguito si rileverà.

Art. 8a: viene corretto in "Sono esclusi dalla tutela gli edifici costruiti in cemento armato".

### CAPO III

Art. 1b - Allegato 2b - Settore produttivo: non sono accolte le tipizzazioni contenute nell'allegato 2b per mancanza di analisi che ne giustificano la ritipizzazione rispetto alle originarie previsioni; restano confermate le originarie destinazioni di P.R.G.

Art. 2b - Allegato 2b - Zona alberghiera e strutture extralberghiere (Art. 2.12 Circolare 6320/89 complessi turistico produttivo a rotazione) : non è accolta la tipizzazione per zone alberghiere ed extralberghiere per carenza di analisi che ne giustificano le previsioni; per dette aree viene riconfermata la destinazione a zona "E2" del P.R.G. originario.

### **3.0 TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLIARGAMENTO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:**

#### **3.1 DIMENSIONAMENTO E ZONIZZAZIONE DEL P.R.G.**

- Con riferimento al rilevato sovradimensionamento del settore residenziale, di cui alla delibera del Commissario "ad acta", n° 01 del 12.01.2000, avente per oggetto "Comune di Triggiano - Adozione del P.R.G." lo stesso va ricondotto, con riferimento all'arco temporale di previsioni del P.R.G. 1995 - 2012, da vani 17.432 a vani 15.165, come definito nei paragrafi 2.3.3 e 2.3.4 della presente relazione - parere;
- riconferma, a meno del comparto n. 35 giusta quanto previsto al precedente punto 2.2, della tabella "Analisi dei comparti: nuovi vani residenziali del P.R.G." contenuta nella relazione del P.R.G., per complessivi 5385 vani, che qui di seguito si allega, in sostituzione di quella modificata con la delibera del Commissario "ad acta", n. 01 del 12.01.2001, di adozione del P.R.G.



N° Comparto	Tipo	Superficie mq.	Indice complessivo	Indice per residenza	Indice per servizi residenza	Volumi totali mc.	Volumi servizi mc.	Volumi residenza mc.	Vani 100 mc. = 1 vano
1	US1	558	1	1	0	558	0	558	6
2	US1	1.405	1	1	0	1.405	0	1.405	14
3	US1	9.795	1	1	0	9.795	0	9.795	98
4	US	24.653	0,6	0,4	0,2	14.792	4.931	9.861	99
5	US	41.150	0,6	0,4	0,2	24.690	8.230	16.460	165
6	C2	42.249	1	0,2	0,8	42.249	33.799	8.450	84
7	US	16.123	0,6	0,4	0,2	9.674	3.225	6.449	64
8	US	44.074	0,6	0,4	0,2	26.444	8.815	17.630	176
9	US	13.592	0,6	0,4	0,2	8.155	2.718	5.437	54
10	D4	29.240	2	0	0	58.480	0	0	0
11	US	7.792	0,6	0,4	0,2	4.675	1.558	3.117	31
12	D4	38.656	2	0	0	77.312	0	0	0
13	MST	26.703	1	0,2	0,8	26.703	21.362	5.341	53
14	MST	21.598	1	0,2	0,8	21.598	17.278	4.320	43
15	CT	200.000	0,3	0,2	0,1	60.000	20.000	40.000	400
16	D4	60.262	2	0	0	120.524	0	0	0
17	C3	71.591	0,6	0,5	0,1	42.955	7.159	35.796	358
18	C3	35.783	0,6	0,5	0,1	21.470	3.578	17.892	179
19	C3	53.778	0,6	0,5	0,1	32.267	5.378	26.889	269
20	C3	46.060	0,6	0,5	0,1	27.636	4.606	23.030	230
21	US	38.379	0,6	0,4	0,2	23.027	7.676	15.352	154
22	C3	46.723	0,6	0,5	0,1	28.034	4.672	23.362	234
23	US	11.152	0,6	0,4	0,2	6.691	2.230	4.461	45
24	US1	3.577	1	1	0	3.577	0	3.577	36
25	C3	61.694	0,6	0,5	0,1	37.016	6.169	30.847	308
26	US	42.878	0,6	0,4	0,2	25.726	8.575	17.150	172
27	C3	49.230	0,6	0,5	0,1	29.538	4.923	24.615	246
28	MST	27.968	1	0,2	0,8	27.968	22.374	5.594	56
29	US	62.153	0,6	0,4	0,2	37.292	12.431	24.861	249
30	US	12.179	0,6	0,4	0,2	7.307	2.436	4.872	49
31	US1	2.980	1	1	0	2.980	0	2.980	30
32	C3	52.085	0,6	0,5	0,1	31.251	5.209	26.043	260
33	US	33.404	0,6	0,4	0,2	20.042	6.681	13.362	134
34	US	125.534	0,6	0,4	0,2	75.320	25.107	50.214	502
35	US	12.327	0,6	0,4	0,2	7.396	2.465	4.931	49
36	C2	70.050	1	0,2	0,8	70.050	56.040	14.010	140
37	US	46.543	0,6	0,4	0,2	27.926	9.309	18.617	186
38	C2	32.730	1	0,2	0,8	32.730	26.184	6.546	65
39	C2	30.762	1	0,2	0,8	30.762	24.610	6.152	62
40	C2	9.647	1	0,2	0,8	9.647	7.718	1.929	19
41	US	16.417	0,6	0,4	0,2	9.850	3.283	6.567	66

TOTALE NUOVI VANI DI P.R.G. 5.385

US - Urbanizzazioni secondarie

US1 - Urbanizzazioni secondarie - piccoli comparti

C2 - Zone di espansione del PdiF - invariate

C3 - Nuove zone di espansione di PRG

MST - Zone miste invariate

CT - Comparto corridoio territoriale

- E in particolare:
  - che vengano ripristinati i comparti n.l. n.2 e n. 24, del tipo US1 con conseguente incremento di n. 56 vani residenziali;
  - che nel comparto n. 3, del tipo US1, venga ridotto l'indice complessivo da 1,2 mc./mq. a 1,0 mc./mq.;
  - che nel comparto n. 7, del tipo US, venga ridotto l'indice complessivo da 1,0 mc./mq. a 0,6 mc./mq., con conseguente riduzione di n. 65 vani residenziali;
  - che nel comparto n. 8, del tipo US, venga ridotto l'indice complessivo da 1,0 mc./mq. a 0,6 mc./mq., con conseguente riduzione di n. 177 vani residenziali;
  - che nel comparto n. 22, del tipo C3, venga ridotto l'indice complessivo da 0,8 mc./mq. a 0,6 mc./mq., con conseguente riduzione di n. 46 vani residenziali;
  - che nel comparto n. 23, del tipo US, venga ridotto l'indice complessivo da 1,0 mc./mq. a 0,6 mc./mq., con conseguente riduzione di n. 44 vani residenziali;
  - che nel comparto n. 26, del tipo US, venga ridotto l'indice complessivo da 1,0 mc./mq. a 0,6 mc./mq., con conseguente riduzione di n. 171 vani residenziali;
  - che nel comparto n. 29, del tipo US, venga ridotto l'indice complessivo da 0,8 mc./mq. a 0,6 mc./mq., con conseguente riduzione di n. 124 vani residenziali;
  - che nel comparto n. 34, del tipo US, venga ridotto l'indice complessivo da 0,8 mc./mq. a 0,6 mc./mq., con conseguente riduzione di n. 251 vani residenziali;
  - che nel comparto n. 37, del tipo Us, venga ridotto l'indice complessivo da 1,0 mc./mq. a 0,6 mc./mq., con conseguente riduzione di n. 186 vani residenziali;
  - che la superficie del comparto n. 38, del tipo C2, venga ricondotta da mq. 37.730 a mq. 32.730, con conseguente riduzione di n. 10 vani residenziali;
  - che la superficie del comparto n. 39, del tipo C2, venga ricondotta da mq. 35.762 a mq. 30.762, con conseguente riduzione di n. 10 vani residenziali
  - che la superficie del comparto n. 40, del tipo C2, venga ricondotta da mq. 16.301 a mq. 9.647, con conseguente riduzione di n. 19 vani residenziali;
  - che la superficie del comparto n. 41, del tipo US, venga ricondotta da mq. 14.897 a mq. 16.417, con conseguente incremento di n. 6 vani residenziali.

E pertanto il totale dei nuovi vani di P.R.G. viene così ricondotto da n. 6.422 a n. 5.385 vani.

- riconferma del dimensionamento nel settore produttivo, come da relazione del P.R.G. e come riportato a pag. 22 della presente relazione parere.

### **3.2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**Versione rielaborata secondo gli adeguamenti e integrazioni contenuti nella delibera di adozione n° 1 del 12/01/01 del Commissario "ad acta".**

Nel testo delle N.T.A. si introducono le seguenti integrazioni e rettifiche:

L'articolo 19 viene così ridefinito:

"Art 19 - Superficie utile teorica =  $S_{ut}$

Corrisponde alla somma di tutte le superfici di tutti i piani fuori terra, misurata al lordo di tutti gli elementi verticali.

Sono esclusi dal computo della superficie utile teorica i porticati, le verande coperte, i balconi anche se aperti su un solo lato, la quota parte di muro perimetrale eccedente lo spessore di cm. 30, i cavedi, i volumi tecnici, cisterne, silos, isolamenti a cappotto termico, cantine e le autorimesse interrato.

L'articolo 57.2 viene così modificato:

“57.2 - attrezzature sanitarie ed ospedaliere, nonché di alloggi e organizzazioni residenziali destinati sia alle esigenze di servizio e di custodia, sia alle esigenze connesse alla formazione professionale sanitaria, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Indice di fabbricabilità fondiario	Iff max 4,00 mc./mq.
Rapporto di copertura	Rc max 35% dell'area
Parcheggi	P min 25% dell'area
Verde e strade di servizio	Va min 40% dell'area
Altezza massima	Hmax = 20,50 m

L'art. 77 - ZTR - ZONA TURISTICA RICETTIVA viene soppresso.

L'art. 78 - ZONA AA-AE ZONA ALBERGHIERA E STRUTTURE EXTRALBERGHIERE viene soppresso.

Art. 81 - AREE PRODUTTIVE AGRICOLE - ZONE “E2”

La prescrizione “superficie fondiaria minima (lotto) = Sf = 5.000 mq.01 viene modificata in “superficie fondiaria minima(lotto)

Sf = 10.000 mq.”

Art. 82 - AREE PRODUTTIVE AGRICOLE - ZONE “E3”

La prescrizione “Lotto minimo complessivo 5.000 mq.” viene modificata in “Lotto minimo complessivo 10.000 mq.”

Art. 94 - ZONA DI COMPLETAMENTO B4

La prescrizione “Per i nuovi edifici o per le ristrutturazioni il rapporto di copertura è quello precisato al precedente art. 17 e comunque non può eccedere il 70% della superficie del lotto fondiario.” viene modificata in “Per le ristrutturazioni il rapporto di copertura è quello precisato al precedente art. 17 e comunque non può eccedere il 70% della superficie del lotto fondiario.”

Art. 99 - ZONE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE “C2”

La prescrizione “Indice di fabbricabilità territoriale = Ift

1,25 mc./mq. di cui mc. 1,00 destinati alla residenza e mc. 0,25 al terziario.” viene modificata in “Indice di fabbricabilità territoriale = Ift = 1,00 mc./mq. di cui mc. 0,2 destinati alla residenza e mc. 0,8 al terziario.”; viene soppresso l'ultimo comma in quanto incompatibile con la piantumazione di alberi ad alto fusto prescritta con il penultimo comma.

Art. 100 - ZONE “C3” NUOVE ZONE ESTENSIVE. Il penultimo comma viene così modificato: “Ai piani interrati è possibile eccedere la sagoma fuori terra fino al limite del 20% della superficie del lotto purché la superficie eccedente il 30% sia coperta con solaio ribassato che consenta il contenimento di terreno vegetale, per almeno 40 centimetri di spessore per rendere possibili le piantumazioni.”

### 3.3 REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 31 - Definizione degli indici e parametri.

Le definizioni contenute nell'articolo devono essere rese omogenee alle stesse definizioni contenute nelle Norme Tecniche di Esecuzione del P.R.G.

In particolare si ravvisa tale necessità per:

Superficie territoriale (St);

Superficie coperta (Sc);

Superficie di piano (Sp);  
Altezza massima (Hm);  
Altezza delle fronti (Hf);  
Volume degli edifici (V);  
Distanza tra fabbricati (Df);  
Superficie minima del lotto (Sm).

Art. 46 - Norme comuni a tutti i piani abitabili. Dopo il primo periodo si aggiunge: "La superficie delle porte-finestre deve essere misurata a partire da cm. 80 dalla quota del pavimento."

Infine si prescrive che il Regolamento Edilizio sia conformato al T.U. n. 380/2001.

### 3.4 ESAME DELLE OSSERVAZIONI

- 001 - COLLETTA Giovanni e Cristina (fg. 16/B, ptc. 966): accolta (la superficie del comparto n. 37 dovrà essere rideterminata per effetto dell'accoglimento dell'osservazione);
- 002 - Presidente A.N. - Commissario C.D.U. - Coordinatore F.I. Coordinatore comunale P.D.C. (19 punti):
- 002.01 - non accolta in quanto previsione organica nella struttura viaria del P.R.G.
  - 002.02 - non accolta in quanto il "corridoio territoriale" è scelta strutturale del P.R.G. (vedi "Rapporti di Settore" e Relazione del P.R.G.);
  - 002.03 - non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
  - 002.04 - non accolta per le stesse motivazioni dotte dal Commissario "ad acta";
  - 002.05 - non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
  - 002.06 - non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
  - 002.07 - non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
  - 002.08 - non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
  - 002.09 - non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
  - 002.10 - non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
  - 002.11 - non accolta in quanto a ridosso di infrastrutture di grande comunicazione;
  - 002.12 - non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
  - 002.13 - non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
  - 002.14 - non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
  - 002.15 - accolta con la conferma dell'arretramento previsto dal P. di F.;
  - 002.16 - non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
  - 002.17 - non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
  - 002.18 - accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
  - 002.19 - non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
- 003 - CARBONARA Anna (fg. 15, ptc. 307): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
- 004 - Federcommercio Triggiano (10 punti):
- 004.01 - non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
  - 004.02 - non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
  - 004.03 - non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
  - 004.04 - non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
  - 004.05 - non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";

- 004.06 - non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;  
004.07 - non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;  
004.08 - non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;  
004.09 - non accolta in quanto previsione organica nella struttura viaria del P.R.G.; 004.10 - accolta parzialmente in relazione all’adeguamento al PUTT/P;
- 005 - CARBONARA Giuseppe: non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 006 - DI FRONZO Giovanni: non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 007 - MEROLA Geom. Luigi (2 punti): non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell’art. 16 L.R. 56/80;
- 008 - BATTISTA Ing. Vito G.: non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell’art. 16 della L.R. 56/80;
- 009 - DI TARDO Avv. Giuseppe: non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 010 - CAMPOBASSO Carlo e Francesco (fg. 15, ptc. 296-332 non accolta in quanto la zona verrebbe ad essere privata di uno schema di assetto generale che è precisa scelta progettuale di P.R.G.;
- 011 - RANIERI Giovanni ed altri (2 punti): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 012 - COSTANZA Vito (2 punti): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 013 - CHIONCHIO Pasqua Filomena (3 punti): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 014 - FORTUNATO Domenico (fg. 1, ptc. 84): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 015 - FORTUNATO Agostino (fg. 2, ptc. 160): non accolta per le stesse motivazioni che hanno comportato il mancato accoglimento della osservazione n. 14;
- 016 - CARBONARA Anna (fg. 23, ptc. 1349-454): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 017 - Sangiorgio s.r.l. - Ideazione e Costruzioni s.r.l. (2 punti): non accolta in quanto la profondità dell’area annessa è determinata in sede formazione dello strumento urbanistico generale;
- 018 - VILLANI Davide (2 punti): accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 019 - FERRARA Pasquale, Amministratore F.I.M. s.r.l.: non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al quarto comma dell’art. 16 della L.R. 56/80;
- 020 - VOLPE Antonio e FILIPPONIO Anna: accolta parzialmente per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;

- 021 - ADDANTE Vito (2 punti): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 022 - VELOCE Maria (fg. 19, ptc. 588-592-88): accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 023 - NARDULLI Domenica (fg. 24, ptc. 1299 sub. 2): accolta parzialmente per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 024 - RUBINO Filomena (fg. 19, ptc. 52-226): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 025 - ADDANTE Francesco ed altri (4 punti): non accolta in quanto non si ritiene giustificata la previsione e conseguente tipizzazione della “ZTR - Zona Turistica Ricettiva”;
- 026 - ADDANTE Stella Maria (fg. 19/A, ptc. 859-860 ... (2 punti): accolta parzialmente per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 027 - D’ELIA Vincenzo e CARINGELLA Maria Agata (fg. 15, ptc. 987): accolta per le stesse motivazioni di cui alla successiva osservazione n. 28;
- 028 - GIANNELLI Erminio (fg. 15, ptc. 1040-1388 ...): accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 029 - MINUTO Vita Maria (fg. 8, ptc. 204): accolta parzialmente per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 030 - PATANO Francesco Nicola (fg. 16/B, ptc. 754): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 031 - COLUCCI Antonio Giuseppe e IANNARILLI Assunta: accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 032 - NOCENTE Celeste, rappresentante legale F.E.P.L.A.N. s.r.l. (2 punti): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 033 - CAMPOBASSO Maria (fg. 16, ptc. 89-1456): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 034 - CATALDO Mariangela: accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 035 - DEL MEDICO Vincenzo e RESSA DEL MEDICO Teresa ed altri (fg. 19, ptc. 26): non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell’art. 16 della L.R. 56/80;
- 036 - FERRARA Carmela e GIANNELLI Rocco (fg. 16, ptc. 14912681-2683): non accolta in quanto l’area non presenta i requisiti di zona “B” di cui al D.M. 1444/68
- 037 - BARIBA s.r.l., rappresentata da AROTRI Roberto (fg. 15, ptc. 21): accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;

- 038 - MAURELLI Angela (fg. 15, ptc. Ex 125): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 039 - LABIGAN Sandra Mary (fg. 8, ptc. 252): non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell’art. 16 della L.R. 56/80;
- 040 - MARZANO Donato (fg. 4, ptc. 264 + non accolta in quanto il “corridoio territoriale” è scelta strutturale del P.R.G. (v. Rapporti di Settore e Relazione del P.R.G.);
- 041 - BATTISTA Antonia (fg. 5, ptc 454-253-316): non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell’art. 16 della L.R. 56/80;
- 042 - BATTISTA Antonia (fg. 20, ptc 344-224-225): non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell’art. 16 della L.R. 56/80;
- 043 - CARBONE Giuseppe (fg. 23, ptc. 557): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 044 - CAMPOBASSO Vito (fg. 9/A, ptc. 1642): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 045 - MASELLIS Michele ed altri (fg. 16, ptc. 16-21 + ... e fg. 16/B, ptc. 367 + ...): non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell’art. 16 L.r. n. 56/1980; si precisa inoltre che gli indici di fabbricabilità previsti nella zona C4 non sono cumulabili ma alternativi e devono essere utilizzati singolarmente;
- 046 - DE VINCENZO Madia (fg. 19, ptc. 354): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 047 - Federcommercio Triggiano: non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell’art. 16 della L.r. 56/80;
- 048 - MAGNANIMO Ing. Alfredo (2 punti): accolta parzialmente per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 049 - MAGNANIMO Ing. Alfredo (1 punto): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 050 - CACUCCILOLO Giuseppe (fg. 16, ptc. 32-1917 + ...): non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell’art. 16 L.r. n. 56/1980; limitatamente alla sola modifica della viabilità
- 051 - MAGNANIMO Ing. Alfredo (1 punto): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 052 - MAGNANIMO Ing. Alfredo (2 punti): non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell’art. 16 della L.R. 56/80;

- 053 - CRUDELE Vincenzo (fg. 8, ptc. 384): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 054 - ADDANTE Francesca: non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 055 - NITTI Michele e Francesco, SAVINO Pio Giuseppe (fg. 19, ptc. 678-750): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 056 - CARAMIA Angela ed altri: si richiedono in fase di controdeduzioni approfondimenti in relazione alla natura dei luoghi interessati;
- 057 - CAMPOBASSO Vito Nicola ed altri (fg. 16 e 16/B, ptc. 368-29-1979 e seguenti): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 058 - ANCONA Maria e Domenico, NITTI Vito e Giovanni (fg. 9/A, ptc. 668-1365 + ...): non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 40 comma dell’art. 16 della L.R. 56/80;
- 059 - SIVO Ing. Antonio (2 punti): non accolta in quanto previsione organica nella struttura viaria del P.R.G.;
- 060 - D’ATTOMA Michele, Amministratore “D’ATTOMA F.LLI s.r.l.” (fg. 15, ptc. 118-119): accolta parzialmente per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”.
- 061 - RUBINO Rosa (fg. 19, ptc. 773-774-775 +...): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 062 - D’AMBROSIO Donato, FERRARA Rosa e SIGRISI Giuseppe: non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 063 - CARBONARA Rita ed altri: non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell’art. 16 L.R. 56/80;
- 064 - TEDESCO Angelo Michele (fg. 10, ptc. 123): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
- 065 - Comune di Triggiano (19 punti):
- 065.01 - non pertinente;
  - 065.02 - non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario “ad acta”;
  - 065.03 - non accolta atteso il sovradimensionamento del P.R.G.;
  - 065.04 - accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario ad acta;
  - 065.05 - non accolta in quanto tale possibilità è prevista dall’art. 66, comma terzo, del Regolamento Edilizio;
  - 065.06 - non accolta in quanto il “corridoio territoriale” è scelta strutturale del P.R.G. (v. Rapporti di Settore e Relazione del P.R.G.);
  - 065.07 - si richiedono in fase di controdeduzioni approfondimenti in relazione alla natura dei luoghi interessati;
  - 065.08 - non accolta in quanto comporterebbe un sovradimensionamento del P.R.G.;
  - 065.09 - non accolta in quanto le prescrizioni del P.R.G. sono dettate dalla esigenza di compatibilità dell’edificabile con le tipologie esistenti;



- 065.10 - accolta parzialmente per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
- 065.11 - accolta in uno con la riproposizione del comparto n. 24;
- 065.12 - accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
- 065.13 - accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
- 065.14 - non accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
- 065.15 - non accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
- 065.16 - accolta solo per i Piani di Lottizzazione già convenzionati;
- 065.17 - non accolta in quanto tale possibilità comporterebbe incrementi della superficie utile degli alloggi, nonché compromissione dei prospetti degli edifici;
- 065.18 - accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
- 065.19 - non accolta in relazione alla richiesta di riduzione della trama di area nelle zone quanto in contrasto con precise scelte di assetto urbanistico definite con il P.R.G.;
- 066 - ANCONA.:Giuseppina: non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell'art. 16 della L.R. 56/80;
- 067 - PATANO Roberto: non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell'art. 16 della L.R. 56/80;
- 068 - PESCE Giovanna (fg. 19, ptc. 187): non accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
- 069 - RUBINO Rosa ed altri (fg. 9, ptc. 353-354-363-935): non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell'art. 16 della L.R. 56/80;
- 070 - ALLEGRETTI Maria Paola Francesca: non accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
- 071 - COSTANZA Giovanni (fg. 19, ptc. 190): non accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
- 072 - MAURELLI Rocco: non pertinente;
- 073 - BATTISTA Stella (fg. 9, ptc. 271): non accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
- 074 - LAGIOIA Luigi (fg. 16, ptc. 103): non accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
- 075 - CAMPOBASSO Vincenzo (fg. 16, ptc. 1420): non accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
- 076 - PISCHETOLA Francesco e CAMPOBASSO Rosa (fg. 9/A, ptc. 1313): non accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
- 077 - FIORE Maria e Nicolaia (fg. 3, ptc. 92-87-86): non accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";

- 078 - ADDANTE Santa: non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell'art. 16 della L.R. 56/80;
- 079 - BATTISTA Giovanni e Giuseppe: accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
- 080 - LAGIOIA Giovanna, SELVAGGIO Anna, VOLPE Maria e Rosa: accolta parzialmente con la conferma dell'arretramento previsto dal P. di F.;
- 081 - CINQUEPALMI Giacomo e Maria (fg. 16, ptc. 2719-2723): non accolta per, le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
- 082 - DIFRONZO Nicola (fg. 15, ptc. 131-132-748): accolta visto lo stato dei luoghi (tav. 2b - Ricognizione fisico giuridica); va corretto il tracciato della strada di P.R.G.;
- 083 - MILLO Donato + 7: non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
- 084 - CARBONARA Angela (fg. 16, ptc. 1002): accolta parzialmente per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
- 085 - ROMANO Antonio e MURGOLO Giulia: accolta parzialmente per i soli edifici esistenti ed aree di pertinenza;
- 086 - Confartigianato: non accolta (è esclusa la possibilità dell'intervento diretto a discrezione dell'Amministrazione Comunale);
- 087 - BORACCESI Ernesto: accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
- 088 - COSTANZA Anna (fg. 19, ptc. 187): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
- 089 - NITTI Rocco ed altri (fg. 5, ptc. 174-1757 + ...) (4 punti): 089.01 - non accolta atteso il sovradimensionamento del P.R.G.; 089.02 - non accolta in quanto il "corridoio territoriale" è scelta strutturale del P.R.G. (v. Rapporti di Settore e Relazione del P.R.G.); 089.03 - non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario ad acta; 089.04 - non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario ad acta;
- 090 - LAGIOIA Giulia (fg. 16, ptc. 224-801 + ...): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
- 091 - ANGIULI Francesco: non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
- 092 - CICINELLI Vito, Giuseppe e Luigi (fg. 16, ptc. 2678): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
- 093 - ADDANTE Maria Immacolata (fg. 16, ptc. 51): non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell'art. 16 della L.R. 56/80;
- 094 - LOPRIONE Prudenza: non pertinente;

- 
- 095 - Archeoclub d'Italia - sede di Triggiano: accolta in quanto costituisce utile approfondimento in sede di P.R.G. dei siti meritevoli di tutela;
- 096 - GIANNELLI Costantina ed altri (fg. 16, ptc. 240): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
- 097 - GIANNELLI Costantina ed altri (fg. 9, ptc. 1509): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
- 098 - CICINELLI Giovanni ed altri (fg. 16, ptc. 2664-2665 + ...): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
- 099 - BATTISTA Rosa ed altri (fg. 20, ptc. 171 + ...): non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell'art. 16 della L.R. 56/80;
- 100 - DIZONNO Pasquale e CARBONARA Domenico (fg. 16, ptc. 1895): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
- 101 - DIZONNO Pasquale (fg. 9, ptc. 915): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
- 102 - ANCONA Giuse e (fg. 19, ptc. 372-246): accolta parzialmente per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
- 103 - ARDITO Nicola (fg. 16, ptc. 510): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
- 104 - GIANNELLI Rosa Maria ed altri (fg. 16, ptc. 1221-2420): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
- 105 - GIANNELLI Rosa Maria ed altri: non accolta in relazione agli aspetti paesaggistici, da tutelare, connessi alla morfologia dei luoghi interessati;
- 106 - D'ELIA Vincenzo (fg. 15, ptc. 227-228 + ...): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
- 107 - PANNARALE Angela e Oronzo (fg. 16, ptc. 887-1173-1174): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
- 108 - INNAMORATO Francesco ed altri: accolta parzialmente per i soli edifici esistenti ed aree di pertinenza;
- 109 - ADDANTE Pietro (fg. 16, ptc. 18-19 + ...): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";
- 110 - FERRARA Annalisa (fg. 9, ptc. 34): non accolta per le stesse motivazioni addotte dal Commissario "ad acta";

- 111 - LAMANNA Anna ed altri (fg. 10, ptc. 111-112-85 + ...): non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell'art. 16 della L.R. 56/80;
- 112 - LAMANNA Anna ed altri (fg. 9, ptc. 193-237): accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
- 113 - NITTI Costantina Anna (fg. 19, ptc. 53-186-451): non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell'art. 16 della L.R. 56/80;
- 114 - LAGIOIA Emilia (fg. 19, ptc. 95): non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell'art. 16 della L.R. 56/80;
- 115 - NITTI Costantina Anna (fg. 5, ptc. 391-112): non accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
- 116 - LOMBARDI Basilio ed altri (fg. 19, ptc. 778-779 + accolta parzialmente con la conferma dell'arretramento previsto dal P. di F., fermo restando la invariabilità del carico insediativi del P.R.G. come da tabella corretta d'ufficio);
- 117 - NITTI Lucia e FERRARA Carmela (fg. 9/A, ptc. 1129-977 ecc.): non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell'art. 16 della L.R. 56/80;
- 118 - TRULLI Maria Stella (fg. 16, ptc. 2881-142-2883 + accolta parzialmente per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta");
- 119 - LOMBARDI Pietro (fg. 19, ptc. 217-219-538): non accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
- 120 - RUBINO Maria Domenica (fg. 16, ptc. 212): non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell'art. 16 della L.R. 56/80;
- 121 - RAMPINO Assunta: non accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
- 122 - PANTANO Maria Carmela: non accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
- 123 - F.I.LOM. s.r.l., legale rappresentante A.U. LOMBARDI Nicola (fg.15, ptc. 168): non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell'art. 16 L.R. 56/80;
- 124 - F.I.LOM. s.r.l., legale rappresentante A.U. LOMBARDI Nicola (fg.15, ptc. 149-153-155 + ...): non accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
- 125 - TRULLI Maria Stella (fg. 9/A, ptc. 1289): non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell'art. 16 della L.R. 56/80;
- 126 - RUBINO Maria Domenica in FERRARA: non accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";

- 127 - F.I.LOM. s.r.l. (fg. 9, ptc. 315-1389): non accolta (la maglia urbana definita dal P.R.G. non ha le caratteristiche di zona di completamento);
- 128 - CAMPOBASSO Maria (fg. 15, ptc. 1468): non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell'art. 16 della L.R. 56/80;
- 129 - CARBONARA Michele (fg. 3, ptc. 436-567-568): non accolta in quanto priva dei requisiti di cui al 4° comma dell'art. 16 della L.R. 56/80;
- 130 - F.I.LOM. s.r.l. (fg. 4, ptc. 14-15): non accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
- 131 - MAGNANIMO Ing. Alfredo: non accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
- 132 - D'IGNAZI Rosa Maria, legale rappresentante "Fidia Serramenti s.r.l.": non accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
- 133 - TOTA Rosanna ed altri: accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
- 134 - Ufficio Assetto del Territorio (8 punti):
- 134.01 - accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
  - 134.02 - accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
  - 134.03 - parzialmente accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
  - 134.04 - non accolta in quanto in contrasto con scelte tipologiche del P.R.G.;
  - 134.05 - accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
  - 134.06 - si concorda con il chiarimento fornito dal Commissario "ad acta";
  - 134.07 - accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
  - 134.08 - accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta";
- 135 - LOSITO Francesco: non accolta per le stesse motivazioni adottate dal Commissario "ad acta".

### Osservazioni pervenute direttamente

Si dà atto infine che risultano pervenute direttamente le seguenti osservazioni:

1. Carbonara Anna - prot. 9758 del 18/10/01 (si riferisce all'omonima osservazione n. 16);
2. Nitti Francesco - prot. 10051 del 25/10/01 (idem come sopra);
3. Campobasso Vito e Campobasso Giuseppe - prot. 1791 del 14/02/02 (si riferisce all'osservazione n. 45, a nome di Masellis Michele ed altri);
4. Del Medico Vincenzo e Del Medico Stella - prot. 2654 del 12/03/02 e prot. 13359 del 22/12/03;
5. Costanza Vito - prot. 4330 del 22/04/02 (si riferisce all'omonima osservazione n.12);
6. Antonicelli Franco - prot.4533 del 30/04/02.

In ordine a dette osservazioni, si rileva l'irritualità e la tardività della loro presentazione, rispetto ai tempi e modalità stabiliti dall'art. 16 della L.r. n. 56/1980; le stesse, pertanto, non possono essere prese in considerazione in questa sede, attesa anche la mancanza delle preordinate valutazioni e determinazioni di competenza comunale.

Per quanto attiene, peraltro, alle richieste riferite ad osservazioni già presentate ed esaminate, si rinvia alle correlate decisioni assunte, come in precedenza riportate.

**CONCLUSIONI**

Per quanto sopra il C.U.R. ritiene il P.R.G. di TRIGGIANO (BA) meritevole di approvazione, con la introduzione delle prescrizioni e modifiche di cui ai punti 2.3.8, 3.1, 3.2 e 3.3; in ordine alle osservazioni vale quanto riportato al punto 3.4 della presente relazione parere.

*Bari, Lì 29 luglio 2004*

**I COMPONENTI PRESENTI:**

Ing. Vito Antonio GIANGRECO (Presidente della seduta)

Arch. Gian Luigi CONSALES (Relatore)

Ing. Nicola GIORDANO

Ing. Claudio CONVERSANO

Ing. Giovanni LONGO

Geom. Emanuele MORETTI (Segretario)

